

Istruzioni

Per compilare ed
inviare la
dichiarazione
d'imposta in forma
elettronica
visitate:
www.ti.ch/etax
(vedi Istruzioni pp. 8-9)



per la compilazione
della dichiarazione d'imposta 2021
delle persone fisiche

Sommario

| | |
|--|----|
| ■ Nota introduttiva | 3 |
| ■ Scopo della dichiarazione d'imposta 2021 | 5 |
| ■ Informazioni generali | 5 |
| ■ Compilazione corretta della dichiarazione d'imposta | 8 |
| ■ Principi generali d'imposizione | 9 |
| ■ Dati personali, situazione familiare e professionale | 12 |
| ■ Redditi | 13 |
| ■ Deduzioni dal reddito | 22 |
| ■ Sostanza | 33 |
| ■ Istruzioni per la compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali | 39 |
| ■ Disposizioni penali | 46 |
| ■ Imposta federale diretta | 47 |
| ■ Riscossione delle imposte | 47 |
| ■ Tabella di confronto delle deduzioni IC/IFD | 50 |
| ■ Tabella per il calcolo dell'imposta cantonale sul reddito | 51 |
| ■ Tabella per il calcolo dell'imposta cantonale sulla sostanza | 52 |
| ■ Tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta | 53 |

Come raggiungerci... e per cosa...

| Ufficio circondariale di tassazione di | Per chiarimenti sulla compilazione della dichiarazione d'imposta | Per richieste di moduli , informazioni su termini, scadenze o proroghe |
|--|---|--|
| Mendrisio via Beroldingen 11 dfe-dc.utmendrisio@ti.ch | 091 816 44 00 | 091 816 44 11 |
| Lugano via Trevano 69a dfe-dc.utlugano@ti.ch | 091 815 49 88 | 091 815 49 11 |
| Locarno via della Posta 9 dfe-dc.utlocarno@ti.ch | 091 816 12 60 | 091 816 12 11 |
| Bellinzona via Campo Marzio 1 dfe-dc.utbellinzona@ti.ch | 091 814 57 11 | 091 814 57 11 |
| Biasca via A. Giovannini 2 dfe-dc.utbiasca@ti.ch | 091 816 28 01 | 091 816 28 01 |

Per domande su versamenti d'imposta, conteggi di pagamento e bollette

Ufficio esazione e condoni

Vicolo Sottocorte
Bellinzona

091 814 40 21

Per problemi con la compilazione tramite il programma eTax

Telefono

Il servizio di risposta è garantito da una ditta esterna

oppure

Vogliate consultare il sito www.ti.ch/etax

091 814 49 99

Gli sportelli degli uffici **sono aperti al pubblico**

dalle 08:45 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:00

oppure

telefonicamente dalle 08:45 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:00

Ai giovani contribuenti segnaliamo il sito www.imposte-easy.ch per ottenere informazioni utili sul mondo delle imposte.

A cosa servono le imposte?


A FINANZIARE LE PRESTAZIONI PUBBLICHE

“Che cosa fa il Cantone con il nostro denaro?”

Questa domanda, di una banalità solo apparente, tocca l'essenza stessa del rapporto fra cittadini e istituzioni. Per questo motivo un'informazione chiara e trasparente sui compiti del Cantone e sulle risorse necessarie per finanziarli è un requisito indispensabile per la fiducia che i cittadini devono poter riporre nell'attività dello Stato e nelle istituzioni nel loro insieme. Gli organi politici, che li rappresentano, e l'Amministrazione pubblica hanno infatti il dovere di gestire con oculatezza e nell'interesse comune le risorse che i contribuenti affidano loro.

Per fornire al contribuente chiamato ad allestire la sua dichiarazione fiscale una prima sintetica indicazione riguardo all'utilizzo delle risorse provenienti dalle imposte proponiamo questa immagine della spesa pro capite del Cantone. Nel 2022 il Cantone prevede di spendere in media **11'284.48 franchi** per ogni cittadino.

Per uno sguardo più approfondito su cosa il Cantone fa e quanti mezzi finanziari impiega potete consultare l'indirizzo internet: www.ti.ch/finanze-cantionali



Fonte: elaborazione su dati di preventivo 2022

TOTALE CHF 11'284.48
pro capite

A cosa servono le istruzioni

Forniscono indicazioni generali sul sistema impositivo e informazioni puntuali sul modo di compilare la dichiarazione fiscale senza dover necessariamente ricorrere ad ulteriori fonti informative. Chi desiderasse ulteriori chiarimenti può comunque consultare, nel sito www.ti.ch/fisco, circolari ed ulteriori documenti esplicativi.

Come semplificarsi il compito

Utilizzando il **programma eTax PF** scaricabile dal sito www.ti.ch/etax.

Invio elettronico della dichiarazione d'imposta 2021

Oltre alla compilazione manuale ed alla dichiarazione elettronica compilata tramite eTax, è possibile effettuare - sempre tramite l'applicativo eTax - **l'invio in formato elettronico della dichiarazione 2021 e dei relativi giustificativi**, vale a dire senza più la necessità di doverli stampare ed inviare per posta ordinaria. L'unica eccezione è rappresentata dalla **ricevuta, che dovrà essere stampata, firmata e spedita tramite la busta di ritorno ufficiale all'Ufficio di tassazione**. Per maggiori dettagli invitiamo a leggere le pag. 8-9 delle presenti Istruzioni.

Come regolarizzare la vostra posizione con il fisco?

L'autodenuncia esente da pena. I contribuenti che, a partire dall'1.1.2010, denunciano spontaneamente per la prima volta elementi fiscali precedentemente sottratti al fisco non incorreranno in alcuna pena, ma dovranno pagare unicamente il recupero d'imposta e i relativi interessi calcolati su 10 anni al massimo. Questo, evidentemente, a condizione che la sottrazione non sia nota all'autorità fiscale e che il contribuente collabori nel determinare gli importi sottratti e assicuri il pagamento delle imposte oggetto di recupero. L'autodenuncia esente da pena è estesa a chiunque abbia partecipato alla sottrazione d'imposta (istigatori, complici, e altri partecipanti).

La **procedura semplificata di recupero d'imposta in sede di successione** che, in relazione ai decessi a partire dal 1° gennaio 2010, da facoltà agli eredi di dichiarare eventuali elementi di reddito e/o di sostanza, che il defunto ha sottratto in vita, pagando un recupero d'imposta limitato ai soli tre periodi fiscali immediatamente precedenti il decesso, ciò che - rispetto alla legge in vigore fino al 31.12.2009 - comporta un notevole sgravio d'imposta. Ogni erede ha diritto a tale recupero semplificato d'imposta a condizione che siano rispettati i presupposti validi per l'autodenuncia esente da pena (sottrazione non nota all'autorità fiscale, collaborazione nella determinazione dei valori sottratti e nel pagamento delle imposte oggetto di recupero).

Abolizione comunioni ereditarie e comproprietà

Dal 1° gennaio 2013 non bisogna più compilare il *Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà* (Modulo 20). I contribuenti che hanno una quota parte in una comproprietà o altra indivisione devono dichiararla nella loro partita fiscale: la sostanza mobiliare nell'*Elenco dei titoli e altri collocamenti di capitale* (Modulo 2), quella immobiliare nel modulo 7 *Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare e- i debiti* nell'*Elenco debiti* (Modulo 5). Il contribuente ha comunque la possibilità di scaricare il Modulo 20 semplificato dal sito internet www.ti.ch/fisco. La compilazione di questo modulo non è obbligatoria.

Scopo della dichiarazione d'imposta 2021

Questa dichiarazione d'imposta serve per il calcolo dell'**imposta cantonale** e dell'**imposta federale diretta dell'anno 2021**. I moduli fiscali sono concepiti in modo da consentire all'autorità fiscale di tassare ambedue le tipologie d'imposta. In particolare il calcolo dell'imposta federale diretta è generato in modo automatico, partendo dai dati che il contribuente dichiara per l'imposta cantonale e adeguando le deduzioni e le particolarità della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

Il contribuente è tenuto a dichiarare l'intero reddito conseguito in Svizzera e all'estero e l'intera sostanza situata in Svizzera e all'estero.

La dichiarazione d'imposta 2021 deve essere presentata dai contribuenti che, **al 31 dicembre 2021**,

- erano domiciliati in Ticino (assoggettamento illimitato per appartenenza personale);
- erano proprietari di immobili o fondi oppure titolari di imprese o di stabilimenti di impresa in Ticino (assoggettamento limitato per appartenenza economica). In questi casi per i contribuenti domiciliati in altri cantoni è tuttavia sufficiente ritornare il modulo della dichiarazione d'imposta firmato allegando copia della dichiarazione d'imposta presentata nel Cantone di domicilio. I contribuenti domiciliati all'estero devono invece compilare normalmente la dichiarazione d'imposta 2021. I proprietari di immobili devono unire a questi atti anche il modulo 7 (immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) debitamente compilato, mentre chi detiene uno stabilimento d'impresa in Ticino deve allegare anche il bilancio e il conto economico dell'esercizio chiuso nel 2021.

Devono pure presentare la dichiarazione d'imposta 2021 i contribuenti il cui assoggettamento (illimitato per appartenenza personale o limitato per appartenenza economica) è cessato nel corso del 2021 (partenze per l'estero e gli eredi per conto dei contribuenti deceduti), esclusi i contribuenti che hanno trasferito il proprio domicilio in un altro Cantone.

Chi deve presentare la dichiarazione d'imposta 2021

Informazioni generali

Le presenti Istruzioni hanno lo scopo di facilitare la compilazione dei moduli fiscali. Esse danno risposta a tutte le principali domande, non possono tuttavia risolvere le particolarità di ogni singolo caso. Chi avesse domande alle quali non trova risposta nelle Istruzioni può rivolgersi al proprio Ufficio circondariale di tassazione. Nelle comunicazioni scritte il contribuente è pregato di indicare anche il proprio **numero di registro** che trova nell'intestazione della dichiarazione d'imposta (Modulo 1). Le comunicazioni che necessitano di un'immediata risposta non sono da includere nel plico della dichiarazione d'imposta ma vanno spedite in busta separata all'Ufficio interessato.

Le cifre delle Istruzioni corrispondono alla cifra della rispettiva posizione della dichiarazione d'imposta (Modulo 1).

Moduli da compilare

Ogni contribuente deve compilare i seguenti moduli:

- la dichiarazione d'imposta (Modulo 1),

L'elenco dei titoli (Modulo 2) è da compilare nel caso in cui il contribuente possieda titoli, conti e capitali. Questo modulo serve a determinare la sostanza da titoli e capitali (ed i relativi redditi) così come a determinare la **pretesa di rimborso dell'imposta preventiva**. Esso è pure da compilare (in particolare la prima pagina) nel caso di eredità, donazioni o partecipazioni a comunioni ereditarie od a società in nome collettivo od in accomandita.

I restanti moduli per spese professionali, per debiti, per liberalità a enti di pubblica utilità, per oneri assicurativi e interessi su capitali a risparmio, per spese di malattia e infortunio, per spese di disabilità e per immobili sono da compilare solo **se necessario**. Questo vale anche per i questionari che riguardano gli indipendenti e gli agricoltori senza contabilità.

I moduli mancanti sono da richiedere all'Ufficio circondariale di tassazione o possono essere scaricati dal sito www.ti.ch/fisco.

Presentazione della dichiarazione d'imposta e dell'ulteriore documentazione

Chi **compila elettronicamente la dichiarazione d'imposta** deve rispettare anche le condizioni di pagina 8 delle Istruzioni.

I documenti che non devono essere presentati con la dichiarazione d'imposta sono da conservare per eventuali ulteriori necessità dell'autorità fiscale

Unitamente alla dichiarazione d'imposta (Modulo 1) sono da presentare:

- i **moduli** necessari nei casi particolari,
- **copie** delle **attestazioni e distinte** richieste nelle singole posizioni dei moduli,
- **copie** dei **documenti giustificativi**, se richiesti nella rispettiva posizione dei moduli.

L'ulteriore documentazione (pezze giustificative, fatture, ecc.) è da tenere a disposizione poiché, in caso di necessità, l'autorità fiscale può richiederne la presentazione.

Consigli per la compilazione della dichiarazione d'imposta

Come procedere per compilare in modo semplice e sicuro i moduli della dichiarazione d'imposta

Attenzione:

I salari 2021 sono da certificare utilizzando il **certificato di salario** che può essere scaricato dal sito www.ti.ch/fisco.

1. Procurarsi anzitutto copia della documentazione necessaria, ossia:
 - i certificati di salario per i dipendenti (anche per le attività accessorie);
 - il bilancio e il conto economico degli esercizi chiusi nel 2021 per gli indipendenti;
 - le attestazioni riguardanti rendite e pensioni (AVS, AI, Istituzioni di previdenza, ecc.), come pure indennità per perdita di guadagno (servizio militare, disoccupazione, infortunio, ecc.);
 - le dichiarazioni bancarie o postali concernenti capitali e loro redditi, debiti e interessi passivi;
 - le attestazioni concernenti versamenti a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III° pilastro A), casse malati e premi di assicurazione sulla vita;
 - i giustificativi (fatture) per spese di formazione e perfezionamento, di manutenzione degli immobili, di malattia e infortunio o disabilità, come pure per le liberalità a enti di pubblica utilità e a partiti politici nonché il riscatto di anni di contribuzione nella previdenza professionale (2° pilastro);
 - le attestazioni degli istituti assicurativi concernenti il valore di riscatto delle assicurazioni.
2. Utilizzare dapprima le copie dei moduli destinate al contribuente e poi trascriverne i dati - verificati e se del caso corretti - nei moduli destinati all'Ufficio circondariale di tassazione. Si otterrà così una stesura definitiva con meno sbagli, correzioni e cancellazioni.
3. Iniziare in seguito con la compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2) e degli altri necessari moduli da allegare alla dichiarazione d'imposta per avere i rispettivi dati riassuntivi da poi riportare nella dichiarazione d'imposta (Modulo 1).

Obbligo fiscale, firma e rappresentanza

Il contribuente deve in ogni caso firmare personalmente **(ambedue i coniugi o i partner registrati)** la propria dichiarazione d'imposta. Con la propria firma il contribuente certifica che la dichiarazione d'imposta e l'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali, come pure gli altri moduli annessi sono stati compilati in modo completo e veritiero.

Le **persone maggiorenni** devono compilare una propria dichiarazione d'imposta; l'imponibilità inizia a partire dall'anno in cui si compiono i 18 anni.

Il reddito e la sostanza dei **coniugi/partner registrati**, non separati legalmente o di fatto, sono cumulati, qualunque sia il loro regime matrimoniale dei beni. Marito e moglie (così come i partner registrati) sono considerati come un unico contribuente e presentano una sola dichiarazione d'imposta, **firmata da entrambi i coniugi/partner** oppure da uno/a in rappresentanza dell'altro/a (per l'imposta federale diretta la rappresentanza di uno dei due coniugi/partner deve essere esplicitamente dichiarata). I coniugi/partner registrati sono solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta a meno che ricorra uno dei motivi di decadenza della solidarietà previsti dall'ordinamento tributario (art. 12 LT e 13 LIFD).

Il reddito e la sostanza dei coniugi/partner **divorziati** o **separati** legalmente o di fatto sono tassati disgiuntamente. Essi sono considerati come due contribuenti distinti e presentano ciascuno la propria dichiarazione d'imposta.

I **figli minorenni** (quelli che, al 31 dicembre 2021, non hanno ancora 18 anni) sono, di principio, tassati congiuntamente ai genitori. Il loro reddito da attività lucrativa è tuttavia tassato separatamente.

Gli elementi fiscali dei figli minorenni sono pertanto da esporre:

- **nella dichiarazione d'imposta dei genitori** (o del genitore che detiene l'autorità parentale o in caso di affidamento congiunto, in quella del genitore al beneficio della deduzione per figli a carico), i redditi e la sostanza del minorenni che non sono in relazione con una sua attività lucrativa (esempio: le rendite d'orfano, dell'AVS o di un'istituzione di previdenza);
- **separatamente** (il minorenni deve compilare una propria dichiarazione d'imposta), il reddito da attività lucrativa anche se accessoria o temporanea, come pure quello che il minorenni ottiene, per questa attività, in via di compensazione (indennità da assicurazioni di disoccupazione, malattia, infortuni e invalidità, rendite SUVA, indennità per danni permanenti, comprese quelle di invalidità per i minorenni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa).

Il reddito da attività lucrativa dipendente è, per la sola imposta cantonale, tassato soltanto a partire dall'anno in cui si compiono 18 anni.

Il contribuente ha la possibilità di farsi **rappresentare** da un terzo (fiduciario, consulente fiscale, ecc.) nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il rappresentante è tenuto a legittimarsi con una procura scritta rilasciata dal contribuente (per i coniugi/partner la procura deve essere firmata sia dal marito, sia dalla moglie rispettivamente da tutti e due i partner registrati). In caso di rappresentanza tutte le comunicazioni (decisioni di tassazione, conteggi d'imposta, polizze di versamento, ecc.) sono inviate al solo rappresentante a meno che la procura non disponga diversamente. La stessa regola vale anche per le comunicazioni non scritte.

I **contribuenti che, durante l'anno, trasferiscono il loro domicilio all'estero** sono pregati di comunicare all'Ufficio circondariale di tassazione il loro recapito in Svizzera per permettere una valida intimazione delle decisioni che li riguardano.

I **contribuenti con domicilio all'estero**, che sono limitatamente imponibili in Ticino, devono designare un proprio rappresentante con domicilio in Svizzera.

Termine da osservare per presentare la dichiarazione d'imposta

La dichiarazione d'imposta, compilata in modo completo, veritiero e firmata, deve essere ritornata all'Ufficio circondariale di tassazione entro il termine indicato a pagina 1 della dichiarazione d'imposta (per la dichiarazione d'imposta 2021, il **30 aprile 2022**).

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione d'imposta

I contribuenti che, per giustificati motivi, non fossero in grado di rispettare il termine di presentazione della dichiarazione d'imposta devono chiedere una proroga utilizzando l'apposito tagliando "Richiesta di proroga del termine d'inoltrare". Il tagliando è da completare con l'indicazione del motivo della richiesta e da spedire, debitamente firmato, al competente Ufficio circondariale di tassazione.

La proroga – che è autorizzata solo in caso di comprovata necessità – può essere ottenuta fino al **30 settembre 2022**. Eventuali successive proroghe sono pertanto autorizzate soltanto in casi eccezionali.

Rimborso dell'imposta preventiva

L'imposta preventiva sui crediti fiscali sorti nel 2021 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'intimazione della rata a conguaglio.

Misure in caso di mancata presentazione della dichiarazione d'imposta o di una dichiarazione non corretta

La violazione degli obblighi di collaborazione nella procedura di tassazione può comportare una **tassazione d'ufficio**, come pure **sanzioni disciplinari** (vedi in particolare pag. 46 delle Istruzioni). Simili conseguenze sono da evitare nell'interesse sia del contribuente, sia dell'autorità fiscale.

Il modulo per la procura (Modulo 223) è da richiedere all'Ufficio circondariale di tassazione. Esso può essere anche scaricato dal sito www.ti.ch/fisco. (Dichiarazione elettronica 2021 - Moduli).

In caso di **partenza per l'estero** occorre comunicare un recapito in Svizzera.

Il modulo per la procura di contribuenti con domicilio all'estero (Modulo 224) è da richiedere all'Ufficio circondariale di tassazione o da scaricare dal sito www.ti.ch/fisco. (Dichiarazione elettronica 2021 - Moduli).

La domanda di rimborso dell'imposta preventiva è da presentare per il tramite dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2). Per ulteriori informazioni vedi le pagine 39-44 delle presenti Istruzioni.

Compilazione della dichiarazione d'imposta

Per permettere all'autorità fiscale una razionale elaborazione della dichiarazione d'imposta, viene effettuata una **scansione elettronica** dei formulari e della documentazione che il contribuente allega alla propria dichiarazione. Si prega pertanto di rispettare le seguenti indicazioni:

I moduli compilati manualmente e le copie dei giustificativi sono da inviare al proprio Ufficio di tassazione **con il modulo originale della dichiarazione d'imposta (Modulo 1) datato e firmato**.

I **moduli convenzionati** ai fini del rimborso o dell'esonero presso stati esteri **non sono da accludere** alla dichiarazione d'imposta, essi devono essere invece recapitati separatamente all'Ufficio di tassazione competente.

Per facilitare la procedura di scansione elettronica, invitiamo cortesemente i contribuenti ad inviare i documenti cartacei **privi di nastro adesivo, elastici o graffette** ('Klammern' così come punti metallici effettuati tramite graffatrice).

Attenzione:
Il numero di registro è un numero individuale. Compilare ed inviare dichiarazioni appartenenti a persone diverse utilizzando il medesimo n° di registro è quindi una procedura errata. **Verificare che per ciascuna dichiarazione venga usato il corrispondente e specifico n.° di registro.**

Importante:
Nel caso di assoggettamento inferiore all'anno, sul programma eTax devono essere presenti le medesime **date di inizio e di fine assoggettamento** che si trovano prestampate sul **modulo originale della dichiarazione**. Il contribuente deve eventualmente riportare, copiandole dal Modulo 1, le date corrette.

■ Identificazione

Tutti i moduli devono essere completati con nome, cognome e numero di registro del contribuente. I relativi dati si trovano nell'intestazione della dichiarazione d'imposta (Modulo 1).

■ Campi per l'iscrizione di informazioni e di cifre; colore della scrittura

I dati e le informazioni richiesti sono da riportare negli appositi campi; le cifre sono da riportare centrate nelle apposite caselle e allineate sulla destra. Occorre utilizzare una penna a sfera o a feltro blu o nera. Nel caso in cui venissero scaricati dal sito internet dei formulari supplementari, i medesimi dovranno essere stampati a colori.

■ Firma ed invio della dichiarazione

L'**originale** della dichiarazione d'imposta (**Modulo 1**) deve essere **firmato (con luogo e data)** dal contribuente e dal coniuge/partner registrato. Utilizzare, per il rinvio della dichiarazione e dei giustificativi, esclusivamente la **busta di ritorno ufficiale**. L'originale del Modulo 1 è inoltre necessario per poter registrare, tramite l'apposito codice a barre, il rientro della dichiarazione medesima.

■ Giustificativi ed allegati

Ad eccezione dei documenti riguardanti le **vincite** (da inviare in **originale**), per gli altri giustificativi ed attestazioni occorre allegare delle **copie**: documenti originali non potranno infatti essere ritornati.

■ Distruzione delle dichiarazioni cartacee

Una volta ultimata la procedura di scansione elettronica, **l'autorità fiscale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla distruzione dei documenti cartacei (moduli e giustificativi) che compongono la dichiarazione d'imposta.**

Compilazione elettronica della dichiarazione d'imposta (eTax)

I contribuenti che dispongono di un collegamento internet possono scaricare, dal sito www.ti.ch/etax, il programma per la compilazione elettronica guidata dei moduli della dichiarazione d'imposta. Chi, nel periodo fiscale precedente, ha già compilato questi moduli in forma elettronica ha inoltre la facoltà di riprendere in automatico i dati. Dopo aver aperto il programma della nuova dichiarazione, eTax chiede se si intendono importare i dati del periodo fiscale precedente; scegliendo questa opzione si evita di trascrivere i dati che da un periodo all'altro non cambiano.

Stampa ed invio cartaceo della dichiarazione d'imposta

Per poter effettuare la stampa ufficiale destinata ad essere inviata al proprio Ufficio di tassazione è necessario effettuare la procedura d'identificazione. Occorre quindi:

- inserire il **numero di registro** e la **password** che si trovano sulla prima pagina della dichiarazione d'imposta (Modulo 1) che è stata recapitata per posta a ciascun contribuente.

La stampa ufficiale dei moduli della dichiarazione d'imposta comprende anche un **foglio supplementare codice a barre e-tax TI 2021** che è anch'esso da inoltrare all'Ufficio circondariale di tassazione **unitamente a tutte le stampe dei moduli fiscali e alla necessaria documentazione**. **Questo foglio supplementare riporta, nello specifico codice a barre, tutti i dati dichiarati dal contribuente così da poter essere ripresi in automatico dall'autorità fiscale.**

La presentazione dei moduli fiscali è **accettata unicamente alle seguenti condizioni minime:**

- i dati prestampati (compreso il numero di registro, il riferimento al comune e il periodo di assoggettamento) sull'originale della dichiarazione d'imposta (Modulo 1), devono essere **riportati**, se del caso corretti e completati, nel modulo elaborato elettronicamente;

- i moduli compilati elettronicamente devono essere stampati, in fogli singoli, su carta bianca in formato A4 (fronte/retro, oppure solo fronte) con scrittura a colori, in bianco/nero o con toni di grigio di facile leggibilità;
- ad eccezione dei documenti riguardanti le vincite (da inviare in **originale**), per gli altri giustificativi ed attestazioni occorre allegare delle **copie**: documenti originali non potranno infatti essere ritornati;
- la pagina dei dati riassuntivi con codice a barre, i restanti moduli che sono stati stampati e le copie dei giustificativi sono da inviare utilizzando la **busta di ritorno ufficiale**. La **pagina dei dati riassuntivi** con codice a barre è da **firmare (con luogo e data)** da parte del contribuente e del coniuge/partner registrato. Il Modulo 1 originale della dichiarazione d'imposta può essere usato come mappetta.

Nota: è possibile effettuare la stampa ufficiale senza identificarsi tramite password solo se il computer non è connesso a Internet (offline).

*I moduli compilati elettronicamente e le copie dei giustificativi sono da inviare al proprio Ufficio di tassazione **con la pagina dei dati riassuntivi con codice a barre datata e firmata.***

Invio elettronico della dichiarazione d'imposta

In alternativa alla stampa ed all'invio per posta è possibile effettuare la trasmissione elettronica della dichiarazione 2021 e dei relativi giustificativi. L'unica eccezione è rappresentata dalla **ricevuta**, per la quale rimane l'**obbligo dell'invio cartaceo**. Per effettuare l'invio in forma elettronica utilizzando il programma eTax occorre dunque:

- inserire il **numero di registro** e la **password** che si trovano sulla prima pagina della dichiarazione d'imposta (Modulo 1) che è stata recapitata per posta a ciascun contribuente.
- **documenti giustificativi**: essi possono essere **allegati elettronicamente** alla dichiarazione tramite l'apposito menu del programma eTax (vengono accettati file nei seguenti formati: *.jpg *.png e *.pdf), scegliendo la categoria alla quale ciascun giustificativo appartiene (ad es. certificato di salario, allegato elenco titoli, ecc.). Qualora si volessero **inviare dei giustificativi in formato cartaceo**, essi dovranno essere spediti tramite la busta di ritorno ufficiale assieme alla ricevuta firmata (vedi punto successivo).
- Una volta inviata la dichiarazione in formato elettronico, il programma eTax genera una **ricevuta** che serve anche per registrare il rientro della dichiarazione medesima. **Per poter considerare l'invio elettronico legalmente valido, la ricevuta deve essere obbligatoriamente stampata, datata e firmata e quindi inviata per posta ordinaria** al proprio Ufficio di tassazione utilizzando la **busta di ritorno ufficiale**.
- Per ciascuna dichiarazione l'invio elettronico può essere effettuato al massimo tre volte, ma ciò è possibile solo fino al momento in cui le autorità di tassazione procedono a registrare il rientro della ricevuta che per prima è loro pervenuta. La registrazione della ricevuta equivale infatti a registrare il rientro dell'intera dichiarazione d'imposta, per cui ulteriori invii non sono più possibili.

Attenzione:

*Per poter considerare l'invio elettronico legalmente valido occorre **stampare la ricevuta** e, dopo averla **datata e firmata**, **inviarla per posta** al proprio Ufficio di tassazione.*

Principi generali d'imposizione


L'**imposta cantonale** e quella **federale diretta** sono calcolate sul reddito effettivamente conseguito durante il periodo fiscale annuale (anno civile).

Per l'imposta cantonale sulla sostanza fa stato la situazione della sostanza alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento.

L'**imposta comunale** è calcolata applicando il moltiplicatore d'imposta all'imposta cantonale base. Il Comune che preleva l'imposta comunale è quello di domicilio del contribuente al 31 dicembre (o alla fine dell'assoggettamento).

*I contribuenti domiciliati nel Cantone o che vi hanno preso domicilio durante il 2021 sono **illimitatamente imponibili** in Ticino.*

*I contribuenti domiciliati fuori Cantone che sono proprietari di immobili o titolari di imprese o stabilimenti di impresa in Ticino sono **limitatamente imponibili** in Ticino.*



Assoggettamento in Ticino che copre l'intero periodo fiscale 2021

Per il periodo fiscale 2021 il reddito imponibile è calcolato sui proventi effettivi conseguiti nell'anno 2021. La sostanza imponibile è calcolata sulla situazione della sostanza al 31 dicembre 2021.

Cambiamenti dell'attività lucrativa, modifiche del reddito

Sono da dichiarare i redditi effettivamente conseguiti nel 2021 anche se, nello stesso 2021, il contribuente ha iniziato o cessato l'attività dipendente o indipendente oppure cambiato di attività passando da un'attività dipendente ad una indipendente (o viceversa) oppure è stato messo al beneficio della pensione.

Attività lucrativa indipendente

Il contribuente che ha svolto un'attività indipendente nel 2021 è tassato sull'utile degli esercizi chiusi nel 2021.

Eredità, legati, donazioni e partecipazioni a comunioni ereditarie

Il contribuente che, nel 2021, ha ricevuto un'eredità oppure un legato deve dichiarare i redditi conseguiti dalla data delle devoluzioni fino alla fine del 2021. Il reddito che ne deriva è tassato normalmente, mentre la sostanza ereditata e ancora esistente alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2021) è computata pro rata (dalla data della devoluzione fino alla fine dell'anno). Se l'eredità è ancora indivisa le rispettive quote di partecipazione al reddito e alla sostanza sono imputate ai singoli beneficiari procedendo allo stesso modo.

Le donazioni, che interessano donante e donatario domiciliati in Ticino, sono invece - per quanto riguarda l'imposta ordinaria - tassate normalmente presso il donatario (non vi è quindi alcun pro rata per la tassazione della sostanza ricevuta in donazione).

Inizio di assoggettamento in Ticino nel 2021

Arrivo in Ticino

di contribuenti provenienti da
altri cantoni.

Il contribuente che, nel corso del 2021, si è trasferito da un altro Cantone e il 31 dicembre 2021 era domiciliato in Ticino è assoggettato alle imposte nel Cantone Ticino per l'intero anno 2021.

Anche per l'imposta federale
diretta l'assoggettamento è
dato, in Ticino, per l'intero 2021.

Nella dichiarazione d'imposta 2021 deve essere pertanto dichiarato il **reddito** dell'intero 2021, compreso quello conseguito nel Cantone di partenza. Per la **sostanza** fa stato la situazione al 31 dicembre 2021 e l'imposta sulla sostanza è prelevata per l'intero anno in Ticino.

Arrivo in Ticino

di contribuenti provenienti
dall'estero (**periodo di
assoggettamento
inferiore al periodo
fiscale**).

Il contribuente che, nel corso del 2021, si domicilia in Ticino provenendo dall'estero deve dichiarare il **reddito** conseguito dalla data di arrivo in Ticino fino alla fine del 2021.

Poiché in questi casi l'assoggettamento non copre l'intero periodo fiscale, il **reddito determinante ai fini dell'aliquota** applicabile è, per i redditi periodici o regolari (reddito da attività dipendente e indipendente, redditi immobiliari, rendite, ecc.), riportato a dodici mesi in funzione del periodo di assoggettamento. I redditi che non hanno carattere periodico o regolare (gratifiche, bonus, premi di fedeltà o di anzianità, utili in capitale aziendali, ecc.) non sono invece annualizzati. Le deduzioni seguono anch'esse la regola appena descritta. I relativi calcoli sono operati direttamente dall'autorità di tassazione.

Anche per l'imposta federale
diretta l'assoggettamento è
dato, in Ticino, a partire
dall'arrivo nel Cantone.

Per la **sostanza** deve essere dichiarata quella esistente al 31 dicembre 2021. L'imposta sulla sostanza è prelevata, pro rata, per la durata dell'assoggettamento.

Cessazione dell'assoggettamento fiscale in Ticino nel 2021

Partenza dal Ticino

per l'estero

I contribuenti che, nel corso del 2021, lasciano il Ticino e trasferiscono il loro domicilio all'estero devono dichiarare il **reddito** conseguito dall'inizio del 2021 fino alla data della partenza per l'estero. La stessa regola vale anche per il trattamento fiscale di contribuenti deceduti nel corso del 2021.

Decesso

Per questi casi viene inviata una specifica dichiarazione d'imposta da compilare: la tassazione avviene applicando le regole per il caso di **assoggettamento inferiore al periodo fiscale** (vedi punto precedente).

Per la **sostanza** è determinante la situazione alla fine dell'assoggettamento (data di partenza per l'estero o del decesso). L'imposta sulla sostanza è prelevata, pro rata, per la durata dell'assoggettamento.

I contribuenti che, nel corso del 2021, lasciano il Ticino per un altro Cantone non sono, per lo stesso 2021, soggetti fiscali in Ticino (difettando il requisito del domicilio nel nostro Cantone al 31 dicembre 2021). Questi contribuenti pagano l'intera imposta 2021 (compresa quella riferita ai redditi conseguiti durante la loro permanenza in Ticino) nel loro nuovo Cantone di domicilio al 31 dicembre 2021. In quest'ultimo Cantone essi pagano pure l'imposta sulla sostanza.

Partenza dal Ticino

per un altro Cantone.

Decesso di un coniuge nel corso del 2021

Fino alla data del decesso (compresa) i coniugi sono tassati congiuntamente. Nella dichiarazione d'imposta della famiglia sono da esporre i redditi conseguiti da entrambi i coniugi dall'inizio del 2021 fino alla data del decesso e la sostanza esistente al momento del decesso.

Dal giorno successivo la data del decesso fino alla fine del 2021 il coniuge superstite è tassato separatamente (come nuovo contribuente) applicando tuttavia, limitatamente al 2021 e per la sola imposta cantonale, l'aliquota per coniugati. Nella dichiarazione d'imposta il coniuge superstite deve pertanto dichiarare i redditi conseguiti dal giorno successivo la data del decesso fino alla fine del 2021 e la sostanza al 31 dicembre 2021 (compresa quella ereditata ancora esistente).

Ai fini delle relative tassazioni (della famiglia e del coniuge superstite) valgono le regole concernenti l'**assoggettamento inferiore al periodo fiscale**.

Matrimonio, separazione o divorzio nel 2021

In caso di **matrimonio** nel corso del 2021 i due contribuenti che si sposano sono tassati congiuntamente (come coniugi/partner registrati) per l'intero 2021. Di conseguenza ambedue i coniugi/partner registrati presentano una sola dichiarazione d'imposta con il cumulo di redditi e sostanza.

In caso di **separazione** (legale o di fatto) o di **divorzio** nel corso del 2021 la tassazione dei coniugi/partner è separata per l'intero 2021 applicando tuttavia, limitatamente al 2021 e per la sola imposta cantonale, l'aliquota per coniugati. Ciascun coniuge/partner separato (o divorziato) deve pertanto presentare una propria dichiarazione d'imposta.

Dati personali, situazione familiare e professionale al 31 dicembre 2021 (o alla fine dell'assoggettamento)

Nell'intestazione della dichiarazione d'imposta (Modulo 1) occorre anzitutto indicare la **durata dell'assoggettamento** quando la stessa è inferiore all'anno civile. Queste situazioni si verificano in particolare in caso di arrivo o di partenza da o per l'estero, come pure in caso di decesso del contribuente oppure di inizio di imponibilità del coniuge/partner superstite.

Occorre poi indicare la persona alla quale l'autorità fiscale può rivolgersi per eventuali informazioni complementari.

Avvertiamo che, nel caso in cui fosse designata una terza persona, questa non è considerata automaticamente rappresentante del contribuente. Se si intende designare un rappresentante è necessario presentare una procura scritta (vedi pag. 7 delle Istruzioni).

I dati concernenti la situazione personale, familiare e professionale (compresi i figli e le persone bisognose a carico) servono per una corretta applicazione della scala delle aliquote e delle deduzioni sociali (vedi cifre 25 e 35).

*I dati prestampati che non dovessero essere corretti o completi sono da **correggere** o **completare**. Correzioni o completazioni sono da riportare direttamente nella relativa rubrica di pagina 1 della dichiarazione d'imposta.*

Nell'apposita rubrica **dati personali, situazione familiare e professionale** al 31 dicembre 2021 sono già prestampati i dati del contribuente (risp. del coniuge/partner). Si tratta dei dati che risultano dal registro dei contribuenti e che sono aggiornati secondo le indicazioni dei comuni. Il contribuente è pregato di verificare questi dati e di apportare, direttamente nella rubrica, eventuali correzioni così da permettere anche un costante aggiornamento della banca dati del fisco.

I dati riguardanti la professione e il genere di attività, il luogo di lavoro, come pure quelli concernenti un'eventuale attività accessoria sono in ogni caso da completare poiché permettono una corretta assegnazione delle deduzioni.

Figli minorenni, a tirocinio o agli studi e persone bisognose al cui sostentamento il contribuente provvede

Sono da indicare, se non già prestampati, i dati dei **figli a carico** del contribuente (quelli minorenni e quelli a tirocinio o agli studi) per consentire una corretta applicazione della relativa deduzione fiscale (vedi cifra 25.1). Sono anche da indicare i **figli che sono dati in cura a terzi** (vedi cifra 20). Eventuali dati prestampati che non dovessero essere corretti o completi sono da correggere o da completare.

Per i **figli agli studi** è importante compilare le caselle dell'apposita rubrica così da permettere un corretto calcolo della relativa deduzione fiscale (vedi cifra 25.2).

Sono da indicare anche eventuali **persone bisognose a carico** del contribuente. Sono considerate tali le persone, totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede integralmente o in modo essenziale. Ai fini della relativa deduzione fiscale il sostentamento deve almeno equivalere a 5'700.- franchi all'anno (vedi cifra 25.3).

Sono considerati persone bisognose a carico anche i figli maggiorenni, incapaci di esercitare un'attività lucrativa e non provvisti di un reddito o di una sostanza sufficienti al loro mantenimento. I familiari del contribuente, che vivono nella sua economia domestica, vi lavorano o sono tenuti a prestare regolarmente dei servizi non possono tuttavia essere considerati persone bisognose a carico anche nel caso in cui non hanno né reddito né sostanza.

Per l'**imposta cantonale**, ai fini della relativa deduzione fiscale, entrano in considerazione unicamente le persone bisognose a carico **residenti in Svizzera**.

Informazioni complementari

Ai contribuenti che abitano in casa di affitto è richiesto di indicare la pigione annua e le generalità del proprietario dello stabile.

È **importante** completare anche il dato riguardante l'imposta preventiva di cui il contribuente chiede il rimborso. Questa indicazione facilita la ripresa dei dati e accelera i tempi di tassazione. Il relativo importo è da riportare dall'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2).

Attenzione:
Non dimenticare di riportare, nell'apposito spazio, l'importo dell'imposta preventiva di cui si chiede il rimborso.

Redditi

Il contribuente è tenuto a dichiarare l'insieme di tutti i suoi **redditi conseguiti in Svizzera (compresi quelli in altri cantoni) e all'estero**.

I coniugi/partner registrati devono dichiarare, in modo distinto, i redditi del contribuente e del coniuge/partner. Sono pure da dichiarare i redditi dei **figli minorenni**, escluso tuttavia il reddito del lavoro. Questi redditi sono da sommare, nella rispettiva cifra, a quelli del contribuente. Per l'imposta federale diretta i figli minorenni sono tassati separatamente per il reddito da attività lucrativa dipendente e indipendente (vedi pag. 7 delle Istruzioni), mentre per l'imposta cantonale è imponibile il reddito da attività lucrativa indipendente.

È considerato reddito imponibile la totalità dei proventi periodici e unici - siano essi costituiti da prestazioni in denaro oppure in natura di qualsiasi specie - come il reddito da attività lucrativa e della sostanza mobile e immobile, le rendite, le pensioni, le indennità dell'assicurazione disoccupazione, quelle della cassa malati e dell'assicurazione infortuni, le prestazioni in capitale, ecc.

I redditi della sostanza in **usufrutto** fanno parte del reddito imponibile del contribuente che beneficia dell'usufrutto (usufruttuario).

I redditi all'estero sono normalmente da esporre nelle singole posizioni unitamente ai redditi conseguiti in Ticino e negli altri cantoni. È poi l'autorità fiscale che opera le necessarie distinzioni ai fini della tassazione. Per l'imposta cantonale i redditi imponibili in altri cantoni e all'estero sono considerati solo per determinare l'aliquota applicabile; questa medesima regola vale, in relazione all'imposta federale diretta, per i redditi imponibili all'estero.

I singoli redditi

1. Reddito da attività dipendente

Sono considerate reddito da attività dipendente tutte le prestazioni del datore di lavoro basate su un rapporto di lavoro privato o pubblico. Rientrano in questo contesto in particolare lo stipendio e il salario, le indennità di famiglia e per figli, le provvigioni, le prestazioni e indennità di qualsiasi tipo, le diarie e i gettoni di presenza, i premi di giubileo e quelli per anzianità e fedeltà, le gratifiche, le mance (anche quelle non comprese nel certificato di salario), gli onorari dei membri di consigli di amministrazione, i tantièmes, le indennità per prestazioni particolari, come pure l'attribuzione di azioni, opzioni o obbligazioni ad un prezzo inferiore al loro valore venale. Le prestazioni in natura sono da valutare al loro valore di mercato. Fanno in particolare parte di queste ultime prestazioni il vitto e l'alloggio gratuiti. Per la valutazione delle prestazioni in natura fa stato il **Promemoria N2/2007** che può essere scaricato dal sito www.ti.ch/fisco oppure richiesto all'autorità fiscale.

*Il reddito da attività dipendente è attestato nel **certificato di salario** che il datore di lavoro rilascia al contribuente e che è da allegare alla dichiarazione d'imposta. In presenza di più datori di lavoro, per ciascuno di essi deve essere allegato il relativo certificato di salario.*

- 1.1** Deve essere esposto il **salario netto** (salario lordo dedotti i contributi ordinari AVS, AI, LPP IPG, AD, AINP) che è da riportare dal certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro. I contributi all'assicurazione obbligatoria infortuni non professionali (AINP) e alla previdenza professionale (2° pilastro), non conteggiati nel salario netto o nel certificato di salario, sono da dedurre alla cifra 10.2, rispettivamente 10.3.

I redditi dell'attività principale sono da esporre alla cifra 1.1, quelli dell'attività accessoria alla cifra 1.2.

Le spese professionali concernenti l'attività dipendente (principale e accessoria) possono essere dedotte alla cifra 9 della dichiarazione (Modulo 4; vedi pag. 23 delle Istruzioni).

- 1.2** È considerata accessoria l'attività svolta di regola per un altro datore di lavoro contemporaneamente e a fianco dell'attività principale. Deve essere esposto il **reddito dell'attività accessoria** di qualsiasi genere essa sia, come: le indennità per attività svolte in seno ad un'autorità pubblica o ad associazioni, le retribuzioni per attività giornalistica, letteraria, scientifica, culturale o sportiva, per perizie, lezioni private, lavori di contabilità, lavori artigianali, di gestione e amministrazione di case, lavori di portineria e di pulizia, ecc.

I redditi dell'attività accessoria dipendente sono da esporre alla cifra 1.2, quelli da attività accessoria indipendente alla cifra 2.2. La distinzione è importante ai fini di una corretta gestione dei contributi sociali. Per questa ragione tutti i redditi accessori che non sono stati assoggettati ai contributi paritetici (AVS, AI, LPP, IPG, AD) sono da dichiarare alla cifra 2.2.

Se l'indennità è versata (per intero o in parte) sotto forma di riduzione della pigione (esempio: amministratore di stabili o portinaio), la differenza tra la pigione normale e quella ridotta è da dichiarare come reddito.

I redditi accessori derivanti da attività dipendente sono da indicare alla cifra 1.2, quelli da attività indipendente alla cifra 2.2. In caso di dubbio il contribuente è pregato di descrivere esattamente il genere del reddito accessorio, affinché le autorità possano fare, d'ufficio, la distinzione indispensabile per il calcolo dei contributi sociali.

- 1.3** È da esporre il **vantaggio del veicolo aziendale** calcolandolo sulla base delle istruzioni pubblicate sulla pagina web www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/certificato-di-salario/. Esso viene fiscalmente imposto solamente ai fini dell'imposta federale diretta.

Per la sola imposta federale diretta il vantaggio relativo al veicolo aziendale viene considerato come reddito imponibile se esso supera i CHF 3'000.-

I salari assoggettati alla **procedura di conteggio semplificata** (Legge sul lavoro nero) non devono essere dichiarati! (Allegare attestazione).

Se l'attività indipendente è **accessoria**, i relativi redditi sono da esporre alla cifra 2.2 (vedi anche le spiegazioni alla cifra 1.2).

I redditi da attività indipendente sono da determinare sulla base del bilancio e del conto economico degli esercizi chiusi nel 2021. Bilancio e conto economico sono da firmare e da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Sono a disposizione:

- **Questionario per indipendenti senza contabilità (Modulo 10)**
- **Questionario per agricoltori senza contabilità (Modulo 11)**
- **Questionario complementare per agricoltori senza contabilità (Modulo 12)**

La valutazione dei prelevamenti in natura e della quota privata ai costi aziendali è da effettuare secondo il **Promemoria N 1/2007 Prelevamenti in natura degli indipendenti** che può essere richiesto all'autorità fiscale o scaricato dal sito www.ti.ch/fisco.

- 1.4** Sono da esporre le indennità che il contribuente percepisce quale **amministratore di persone giuridiche** (indennità fisse, tantièmes, diarie, gettoni di presenza, ecc.). Queste indennità sono da dichiarare al netto dei contributi AVS / AI / IPG / AINP.

2. Reddito da attività indipendente

- 2.1** Il reddito da attività indipendente comprende tutti i proventi di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, come pure di una professione liberale o di ogni altra attività indipendente. I redditi da partecipazioni a società in nome collettivo o in accomandita sono da dichiarare (compresi gli utili in capitale) alla cifra 2.3 riportando il relativo dato dal *Questionario per le società in nome collettivo, in accomandita o semplici* (Modulo 30) compilato dalla società. Anche i redditi da partecipazioni a società semplici (es. consorzi) sono da esporre alla medesima cifra 2.3. Nel caso di redditi da attività indipendente provenienti da comunioni ereditarie o comproprietà sono da indicare alla cifra 2.4.

Qualora l'esercizio avesse registrato una **perdita**, la stessa è da dichiarare, alle cifre 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4, nella colonna dei redditi facendo precedere l'importo della perdita dal segno "-" (meno).

Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente sono tenute ad accludere alla dichiarazione d'imposta i conti annuali firmati (bilancio e conto economico) degli esercizi chiusi nel 2021. I contribuenti non obbligati a tenere una contabilità commerciale devono allegare alla dichiarazione d'imposta le distinte debitamente firmate degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e dei prelievi privati. I documenti giustificativi (contratti, corrispondenza importante, fatture degli acquisti, copia delle fatture, documenti bancari e del conto postale, ricevute, registrazioni di cassa, ecc.) che concernono l'attività indipendente sono da conservare per dieci anni e da presentare, su richiesta, all'autorità fiscale.

Rientrano nel reddito imponibile anche gli **utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile** di elementi della sostanza commerciale. Gli utili in capitale corrispondono alla differenza fra il valore allibrato e il ricavo della vendita o, in caso di trasferimento di elementi dell'attivo commerciale nel patrimonio privato, alla differenza fra il valore allibrato e il valore venale.

Per l'imposta cantonale gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento. In caso di alienazione l'eccedenza è tassata con un'imposta speciale separata sugli utili immobiliari.

Fanno parte del reddito imponibile da attività indipendente anche i **proventi in natura** di ogni genere (il valore di merci e prodotti che il contribuente ha prelevato dalla sua azienda; il valore locativo dell'appartamento occupato dal contribuente in un immobile che fa parte del suo patrimonio commerciale; le prestazioni dell'azienda al contribuente; ecc.). Per la valutazione dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese valgono le seguenti regole:

- a) i **prelevamenti di merci** dalla propria azienda sono da calcolare al prezzo effettivo di vendita. L'apposito promemoria N1/2007, indica le quote per la valutazione dei prelevamenti di merci, operati da panettieri e pasticciari, commercianti al minuto di generi alimentari, lattai, macellai, titolari di ristoranti e alberghi;
- b) il **valore locativo** dell'appartamento occupato in un immobile che fa parte del patrimonio commerciale è da determinare applicando le regole della cifra 5.1 per il calcolo del valore locativo;
- c) per il **riscaldamento, l'elettricità, il gas, il materiale di pulizia, il bucato, gli articoli casalinghi, le conversazioni telefoniche private, la radio e la televisione** si calcolano, di regola, da 5'000.- a 6'000.- franchi l'anno quale quota privata se tutte queste spese dell'economia domestica familiare sono state addebitate all'azienda;
- d) per i **salari** del personale e le spese dell'**automobile** addebitati all'azienda, si calcola, quale quota privata, quella parte delle spese attribuibile a scopi privati. L'apposito promemoria N 1/2007 contiene regole e quote più precise per determinare la parte privata delle spese dell'automobile.

Dai proventi dell'attività lucrativa indipendente sono deducibili le **spese aziendali e professionali** necessarie per il conseguimento di tale reddito.

Sono inoltre deducibili i contributi del datore di lavoro a istituzioni di **previdenza professionale** (2° Pilastro) in favore del proprio personale. I contributi versati dall'indipendente per la propria previdenza professionale possono essere dedotti dal reddito d'attività indipendente limitatamente alla quota del datore di lavoro, definita come al regolamento dell'istituto di previdenza, cioè alla medesima quota che il datore di lavoro versa per il suo personale. Di regola, se non esiste personale, la quota deducibile è pari al 50% del contributo complessivo. La "quota privata" che rimane dopo la deduzione della quota del datore di lavoro deve essere dedotta esclusivamente alla cifra 10.3 della dichiarazione d'imposta.

I contributi versati dall'indipendente a forme riconosciute di **previdenza individuale vincolata** (3° Pilastro A) non possono essere dedotti dal reddito da attività indipendente, ma esclusivamente alla cifra 11.1, rispettivamente 11.2 della dichiarazione d'imposta.

Non possono inoltre essere dedotte dal reddito le imposte sul reddito e sulla sostanza, le spese private (i salari del personale domestico, i premi di assicurazioni private del contribuente e dei suoi familiari, ecc.), nonché le quote delle spese generali attribuibili a scopi privati (spese dell'automobile, riscaldamento, pulizia, telefono, ecc.).

I redditi da **titoli e capitali aziendali** devono essere conglobati nel reddito dell'attività indipendente. Essi sono inoltre da includere nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2) per permettere un corretto ricupero dell'imposta preventiva trattenuta su di essi.

Per l'imposta cantonale e federale diretta i redditi da partecipazioni qualificate di carattere aziendale sono imposti in ragione del **70%**.

In particolare il calcolo dell'agevolazione dell'imposizione deve essere effettuato sul totale dei redditi da partecipazione realizzati nell'ambito della famiglia (contribuente, coniuge, figli minorenni a carico), dedotti le spese di finanziamento e di amministrazione. Se i coniugi esercitano due attività indipendenti diverse l'una dall'altra gli stessi sono invitati a voler allestire due moduli 8.1 separati al fine di dichiarare in modo corretto il reddito d'attività indipendente. Ricordiamo che dal sito www.ti.ch/fisco è possibile scaricare il Modulo 8.1 che permette l'allestimento di un corretto calcolo del reddito da partecipazione imponibile.

Con riferimento all'art. 71 cpv. 2^{bis} LT nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti è data la possibilità di operare, su quest'ultimi, degli **ammortamenti accelerati** applicando un tasso pari al doppio di quello usualmente ammesso.

Dal reddito da attività indipendente possono essere dedotte **le perdite dei sette esercizi che precedono il periodo fiscale** (cioè il 2021) nella misura in cui non hanno potuto essere precedentemente compensate (art. 30 LT e 211 LIFD). Dal reddito del 2021 possono essere pertanto dedotte le perdite fiscalmente accertate (e non precedentemente compensate) degli esercizi dal 2014 al 2020. Questa deduzione non è da iscrivere nella colonna dei redditi, ma nell'apposito spazio (alla cifra 2) sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta.

Dal 01.01.2017 è entrato in vigore il nuovo articolo 134a LT in materia di **computo delle perdite aziendali sugli utili immobiliari**. La norma mira a codificare un principio giurisprudenziale (già applicato dall'Autorità fiscale) secondo cui alle persone fisiche con attività lucrativa indipendente debbano essere computate le perdite aziendali (del medesimo periodo fiscale o quelle riportate) sull'utile realizzato nella **vendita di immobili appartenenti alla sostanza commerciale**, se tali perdite non hanno già potuto essere compensate con altri redditi o altri utili.

Nella dichiarazione d'imposta è da esporre l'utile netto, cioè l'utile dopo la deduzione dei costi di acquisizione.

Computo delle perdite aziendali sugli utili immobiliari (art. 134a LT).

3. Reddito da pensioni, rendite e assegni (allegare gli attestati di rendita)

Crociare la casella sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta (cifra 3.1) se la pensione (2° pilastro) ha iniziato a decorrere prima del 1.1.2002 ed è basata su un rapporto di previdenza esistente il 31.12.1986.

- 3.1** Sono da dichiarare, esponendo l'importo lordo effettivamente percepito (100%), **le pensioni versate da istituzioni di previdenza professionale e individuale vincolata** (2° e 3° pilastro A).

Per la sola imposta federale diretta le pensioni (2° pilastro) **che hanno iniziato a decorrere prima del 01.01.2002 e che sono basate su un rapporto di previdenza già esistente il 31.12.1986** sono tassate con una deduzione del 40% se acquistate esclusivamente con contributi del contribuente, rispettivamente del 20% se acquistate parzialmente dal contribuente, ma almeno nella misura del 20%. I contribuenti la cui pensione ha questa particolarità sono pregati di apporre una crocetta nell'apposito spazio sul lato sinistro del modulo della dichiarazione d'imposta (Modulo 1) affinché il fisco possa operare la necessaria deduzione.

- 3.2** Sono da dichiarare le **rendite ordinarie e straordinarie dell'AVS** (rendita di vecchiaia, vedovile o d'orfano) e dell'**AI**. È da esporre l'intero importo (100%) della rendita.

Non sono invece da dichiarare, poiché **esenti** da imposte, le prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI, come pure gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI.

Non sono da dichiarare, poiché esenti da imposte, le indennità non sostitutive o integrative del reddito del lavoro (in particolare quelle per l'ospedalizzazione, i sussidi dell'AI a titolo di provvedimenti sanitari e professionali intesi a integrare gli invalidi nell'attività produttiva, come pure tutte le prestazioni dell'assicurazione militare federale, queste ultime se hanno iniziato a decorrere prima del 1. gennaio 1994).

- 3.3** Sono da dichiarare, esponendo l'intero importo (100%), le **rendite vitalizie** e tutte le **altre rendite** come quelle delle assicurazioni infortuni (SUVA), responsabilità civile e della previdenza individuale libera del 3° pilastro B (rendite di invalidità, per superstiti, ecc.). Per rendite vitalizie si intendono le rendite derivanti dal 3° pilastro B costituite per la durata della vita del beneficiario (rendita vitalizia classica) o quelle che garantiscono il pagamento di una rendita fino a una data determinante oppure fino alla morte dell'assicurato se anteriore (rendita vitalizia temporanea). Le sole rendite vitalizie sono imponibili in ragione del 40%. Per la deduzione della quota del 60% si richiama il punto 15.6.

Sono pure da dichiarare le rendite dell'assicurazione militare federale che hanno iniziato a decorrere dal 1. gennaio 1994 (quelle che hanno iniziato a decorrere prima di questa data e quelle dell'AVS e dell'AI che hanno implicato una riduzione della rendita dell'assicurazione militare federale che ha iniziato a decorrere prima del 1. gennaio 1994 sono **esenti** da imposte). È necessaria la presentazione della relativa documentazione.

- 3.4** Sono da dichiarare, esponendo l'intero importo (100%), le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la **disoccupazione** e quelle per perdita di guadagno versate dalle **assicurazioni invalidità e militare federale**.

Tutte queste indennità - imponibili in quanto sostitutive del reddito del lavoro - sono da esporre alla cifra 3.4 nella misura in cui non siano già state dichiarate alla cifra 1 poiché comprese nel certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro.

- 3.5** Sono da dichiarare, esponendo l'intero importo (100%), le indennità giornaliere dell'assicurazione **malattia, infortuni e responsabilità civile**. Le deduzioni delle spese per malattia e infortunio o per disabilità sopportate dal contribuente sono invece da dichiarare per il tramite del Modulo 6, rispettivamente 6.1 e, nella misura in cui ricorrono le condizioni di legge, da esporre alla cifra 22.1, rispettivamente 15.1 della dichiarazione d'imposta.

Non sono da dichiarare, poiché esenti da imposta, gli assegni familiari integrativi e quelli di prima infanzia riconosciuti in base alla legge sugli assegni di famiglia.

- 3.6** Gli alimenti che il coniuge divorziato o separato, legalmente o di fatto, riceve per sé e per i figli minorenni sotto la sua autorità parentale, sono imponibili. Sono pure imponibili gli alimenti percepiti da un genitore (anche se nubile o celibe) per i figli minorenni sotto la sua autorità parentale. Gli **alimenti** sono pertanto da indicare nella dichiarazione, differenziandoli tra quelli destinati al **contribuente stesso** e quelli destinati ai **figli minorenni**.

Se gli alimenti sono versati per la prima volta occorre **completare** l'apposito riquadro sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta (cifra 3.6) indicando nome, cognome e indirizzo di chi versa gli alimenti e **allegare** l'estratto della sentenza di divorzio o della convenzione di separazione (che attesta il riconoscimento degli alimenti).

4. Reddito della sostanza mobiliare

Sono imponibili tutti i redditi della **sostanza mobiliare privata** del contribuente (compresi i redditi di beni in usufrutto). Sono oggetto di imposizione sia le prestazioni in denaro, sia quelle in natura.

Il reddito da sostanza mobiliare comprende in particolare tutti gli introiti che confluiscono al contribuente in forma di pagamenti, accrediti, compensazioni, cessioni o in qualsiasi altra forma, come:

- gli interessi su averi (conti di risparmio, conti correnti postali e bancari, obbligazioni, buoni cassa, ecc.) e su prestiti;
- i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). Se provenienti da partecipazioni qualificate, per l'imposta cantonale e per l'imposta federale diretta questi proventi sono imponibili in ragione del **70%**. Per il calcolo della riduzione è d'obbligo far capo al modulo 8, scaricabile dal sito www.ti.ch/fisco;
- i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti;
- i proventi da quote di partecipazione a fondi d'investimento nella misura in cui la totalità dei proventi del fondo (mobiliari e immobiliari) supera quelli del possesso fondiario diretto;
- i proventi da beni immateriali.

Il ricavo dall'alienazione di diritti d'opzione non rientra per contro nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

Tutti questi redditi sono da esporre alla cifra **4.1**, mentre alla cifra **4.2** (altri redditi della sostanza mobiliare) sono da esporre i vantaggi o le prestazioni valutabili in denaro che il contribuente, nella sua qualità di azionista o di persona vicina alla società anonima, riceve dalla società (uso privato dell'automobile, ecc.). Se il contribuente detiene almeno il 10% dei diritti di partecipazione queste prestazioni sono da dichiarare in ragione del 70%. In caso contrario sono da indicare al 100%.

5. Reddito della sostanza immobiliare

Il contribuente che possiede proprietà fondiaria deve compilare, per **ogni singolo immobile** (compresi quelli situati fuori Cantone e all'estero), un modulo *Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare* (Modulo 7) completandolo con le indicazioni riguardanti il singolo immobile, la stima ufficiale, le varie tipologie di reddito immobiliare conseguito e le spese di gestione, amministrazione e manutenzione (per queste ultime vedi cifra 5.5 delle Istruzioni).

Il Modulo 7 deve essere compilato anche dai contribuenti che beneficiano di un **usufrutto**. La sostanza gravata da usufrutto ed il relativo reddito sono infatti da dichiarare nella partita fiscale dell'usufruttuario.

I redditi degli immobili che appartengono alla sostanza aziendale del contribuente e che figurano in contabilità dell'azienda individuale non sono da dichiarare sul Modulo 7 in quanto reddito da attività indipendente. Gli immobili usati prevalentemente a scopo aziendale e non in contabilità sono invece da dichiarare attraverso il Modulo 7.

Sono in particolare da dichiarare anche i redditi della sostanza posseduta all'**estero** o in **altri cantoni**. Questi redditi servono per il calcolo dell'aliquota applicabile all'imponibile soggetto nel Cantone e per i necessari riparti di imposta. Per l'imposta cantonale all'imponibile determinato nel Cantone è applicata l'aliquota che considera anche i redditi della sostanza situata in altri cantoni e all'estero. Per l'imposta federale diretta all'imponibile determinato in Svizzera è applicata l'aliquota che considera anche i redditi della sostanza situata all'estero.

I redditi della sostanza mobile aziendale sono da dichiarare alla cifra 2.

In relazione ai redditi da titoli e capitali (cifra 4.1) occorre fornire ulteriori indicazioni nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2). Le spiegazioni utili alla compilazione del Modulo 2 si trovano alle pagg. 39-44 delle Istruzioni. Le Istruzioni inerenti l'allestimento del Modulo 8 sono leggibili sul retro del formulario stesso.

*I dati utili alla dichiarazione d'imposta (cifre 5.1-5.6 e 30) sono da rilevare dal **Modulo 7** Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare.*

Il Modulo 7 è da presentare anche per le proprietà in altri cantoni e all'estero e per quelle possedute in usufrutto.

Per ogni singola proprietà è da compilare un Modulo 7 separato.

Eventuali moduli supplementari sono da richiedere all'Ufficio circondariale di tassazioni o possono essere scaricati dal sito www.ti.ch/fisco.

- 5.1** Sono da esporre - riprendendole dal Modulo 7 - le singole tipologie di **reddito immobiliare** ~ (valore locativo abitazione primaria, valore locativo abitazione secondaria, affitti incassati) ed i **5.6** relativi totali: il reddito immobiliare lordo (cifra 5.4) e, dedotte le spese di gestione e di manutenzione degli immobili (anch'esse da esporre nell'apposita casella alla cifra 5.5), il reddito immobiliare netto (cifra 5.6).

Nel caso di più immobili, in ciascuna casella è da esporre la somma dei diversi tipi di reddito (e delle relative deduzioni) di ogni singolo Modulo 7, compresi quelli riferiti a immobili in altri cantoni, all'estero e in usufrutto.

Per quanto riguarda i valori da dichiarare nella rubrica ai punti 4-7 del Modulo 7 valgono le seguenti regole:

Come determinare il valore locativo.

Art. 1 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021 (del 2 dicembre 2020).

- **Valore locativo abitazione primaria.** Nel caso di immobili, o di loro parti, abitati o usati dal proprietario stesso a titolo primario, il valore locativo corrisponde, di regola, alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per un immobile o locali dello stesso genere ubicati nella medesima zona. Il valore locativo per le abitazioni valido ai fini fiscali, tenuto conto della promozione alla proprietà e della previdenza personale, deve corrispondere al 60-70% del valore di mercato delle pigioni. In assenza di validi termini di paragone esso può essere dichiarato in ragione del 90% del reddito determinato dall'Ufficio di stima e risultante dalla scheda di calcolo allegata alla decisione sulla stima:

| Ufficio stima 6501 Bellinzona | | Bellinzona 13.11.2007 | | 1 | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------|
| Scheda di calcolo della stima | | | COMUNE, fondo XXX | | | | | |
| | | | | | Totale (in CHF) | | | |
| VALORE METRICO DEGLI EDIFICI (VM) | | | | | | | | |
| A | (edificio principale) | Volume | 880 mc | CHF/mc nuovo | 365,00 | | | |
| | | Volume | Velocità | -28 % | | | | |
| | | CHF/mc attuali | 259,28 | Valore | 228.976,00 | | | |
| | | Correttivi (1) | | Costi acc. | 11.409,00 | | | |
| | | | | Valore | 239.500,00 | | | |
| (1) In generale i correttivi considerano il tipo di costruzione, lo stato di conservazione, il grado di agibilità e le eventuali destinazioni mirate. Costi accessori: 5% sul valore degli edifici principali | | | | | Totale | 239.500,00 | | |
| VALORE METRICO DEL TERRENO | | | | | | | | |
| Terreno in zona edificabile o limitrofa | | | | | | | | |
| Zona RSE-1 | Superficie | 1.328 mq | CHF/mq (zona) | 210,00 | Correttivi (3) | 0 % | CHF/mq attuali | 210,00 |
| Valore metrico del terreno | | | | | | | | |
| - Terreno complementare (art.15 cpv.3 L.S.) | Superficie | 381 mq | CHF/mq | 210,00 | Valore | 80.010,00 | | |
| - Terreno eccedente (art.15 cpv.3 L.S.) | Superficie | 947 mq | CHF/mq | 210,00 | Valore | 198.876,00 | | |
| (3) In generale i correttivi considerano le servitù che gravano il terreno, la razionalità del suo sfruttamento, la configurazione, le immissioni moleste ed eventuali restrizioni | | | | | | | | |
| VALORE METRICO PER PONDERAZIONE (VMP) | | | | | | | | |
| | VH edifi. | 239.500,00 | Ter.compl. | 80.010,00 | Valore | 319.510,00 | | |
| VALORE DI REDDITO (VR) | | | | | | | | |
| Sono considerati solo gli edifici che producono reddito | | | | | | | | |
| A | (edificio principale) | Sup.abitabile | 122 mq | CHF/mq | 106,90 | Reddito (p) | 13.041,80 | |
| | - Edificio abitativo con un appartamento | Reddito | 33.041,80 | Tasso (5) | 6,96 % | | 190.669,00 | |
| (5) tasso base 5,40 % + tasso aggiuntivo (art.18 L.S.) | | | | | | | | |

Valore locativo :

1. Abitazione primaria

90% del reddito

(90% di 13'041) = 11'737

2. Abitazione secondaria

90% del reddito

(90% di 13'041) = 11'737

11'737 : 0,70 = 16'767

Per ville e appartamenti lussuosi (compresi quelli in proprietà per piani) si deve tener conto delle particolarità dello stabile, delle installazioni interne ed esterne e di ogni altra circostanza di fatto quali, ad esempio, il capitale investito e l'ubicazione.

- **Valore locativo abitazione secondaria.** Per le abitazioni secondarie/di vacanza non ha rilevanza l'occupazione effettiva quanto la disponibilità d'uso. Il valore di reddito determinato dall'Ufficio cantonale di stima tiene già comunque conto di adeguate deduzioni nei casi in cui l'accessibilità non fosse data tutto l'anno. L'agevolazione prevista per le abitazioni primarie (60-70% del valore di mercato) non è ammessa per le abitazioni secondarie.
- È da dichiarare anche il **valore locativo dei propri locali commerciali** (quando la propria azienda è nello stabile del contribuente) calcolandolo come al punto precedente. Questo importo corrisponde inoltre a quello dedotto come costo dal reddito aziendale.
- Sono da dichiarare gli **affitti** e le **pigioni** ricevuti, incluso l'ammontare della riduzione della pigione accordata al portinaio o all'amministratore come retribuzione e tutti i versamenti dei locatari per spese accessorie che eccedono le spese effettive. Sono da indicare anche le generalità di ogni singolo locatario.

- Sono da dichiarare (in aumento dei redditi da affitti) anche le **prestazioni di terzi** come i sussidi a fondo perso destinati a ridurre le pigioni riconosciuti dalla Confederazione, dal Cantone e dai comuni in applicazione delle disposizioni concernenti il promovimento delle costruzioni di abitazioni a pigione moderata, come pure le partecipazioni o prestazioni delle assicurazioni.
- I redditi immobiliari provenienti da sostanza immobiliare posseduta in **comunione ereditaria, comproprietà** od altra **indivisione** devono essere dichiarati tramite il Modulo 7. Al punto 7 dello stesso modulo 7 andranno poi inserite le informazioni in merito agli altri eredi, comproprietari e la quota parte detenuta da ciascuno.

5.5 Spese di gestione e manutenzione di immobili

Sono deducibili le spese di gestione, manutenzione, amministrazione e i premi d'assicurazione degli immobili (compresi i contributi ricorrenti, esclusi quelli versati una tantum). Non sono deducibili le spese per la manutenzione di parchi, giardini, campi da gioco se questi non sono stati considerati nel valore locativo determinato in via valutativa.

Sono spese di manutenzione quelle riferite a interventi che hanno lo scopo di preservare lo stato dell'immobile e di conservarne l'uso mantenendone la redditività. Non sono invece deducibili - poiché considerati investimenti - le spese di miglioria, cioè quelle riferite a interventi che aumentano il valore dell'immobile e ne accrescono il reddito.

È prevista (a determinate condizioni), la possibilità di dedurre sia i costi di demolizione di un immobile privato in vista della costruzione di uno nuovo (**immobile di sostituzione**) sia gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente (provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare l'uso di energie rinnovabili, come ad esempio l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti oppure la sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti). Inoltre qualora queste spese (di demolizione e/o relative al risparmio di energia) non potessero essere interamente prese in considerazione nell'anno nel quale sono state sostenute, potranno essere riportate nei due periodi fiscali successivi.

Sono pure deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità preposte alla tutela dei monumenti storici o su ordine delle medesime. Per questa deduzione entrano unicamente in considerazione i beni immobili dichiarati monumento storico dalle competenti autorità cantonali o federali e interventi sussidiabili (cantonalmente e/o federalmente); la quota deducibile è quella non coperta dai sussidi, ma solo fino a concorrenza dell'ammontare ritenuto sussidiabile.

In relazione agli immobili che fanno parte della sostanza **privata** il contribuente ha la facoltà di esporre, in deduzione, le **spese effettive** oppure un **importo forfaitario** del 10% del reddito lordo dell'immobile (pigioni e/o valore locativo) se l'immobile è stato costruito il 31 dicembre 2011 o successivamente, o del 20% del reddito lordo dell'immobile (pigioni e/o valore locativo), se la costruzione è antecedente il 31 dicembre 2011. La deduzione del forfait non è ammessa per gli immobili privati affittati prevalentemente ad uso aziendale, per i terreni non edificati (es. depositi o posteggi) e per i terreni che fruttano canoni per diritti di superficie.

Il contribuente ha la possibilità di liberamente scegliere o cambiare di anno in anno il metodo di deduzione (forfait o spese effettive).

In relazione agli immobili **aziendali** è ammessa soltanto la deduzione delle **spese effettive** di gestione, amministrazione e manutenzione. Questa deduzione è, per gli immobili aziendali che fanno parte della contabilità, da considerare nel reddito da attività indipendente (alla cifra 2).

L'importo deducibile è da determinare compilando, per ogni singolo immobile, il Modulo 7 *Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare* e da riportare alla cifra 5.5 della dichiarazione d'imposta (Modulo 1). In caso di più immobili, alla cifra 5.5, è da riportare la somma totale della deduzione chiesta per ogni singolo immobile.

È necessario compilare il Modulo 7 *Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare* **per ciascun immobile** (compresi quelli situati in altri cantoni o all'estero e quelli in usufrutto).

Non sono deducibili le spese di miglioria poiché non servono al solo mantenimento dell'immobile ma ne aumentano il suo valore.

La Circolare n° 7 della DdC "Deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata" e il relativo allegato (consultabili in www.ti.ch/fisco) forniscono utili indicazioni ed esempi sulle spese considerate di manutenzione (deducibili) e di miglioria (non deducibili). Sul piano federale è consultabile l'**Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanza privata** (Ordinanza 642.116).

A causa delle limitate possibilità di verifica tramite un controllo incrociato tra il contribuente residente ed il creditore all'estero, la deducibilità delle spese di manutenzione (art. 31 LT) e delle spese di miglioria (art. 134 LT) sostenute dai contribuenti che si avvalgono delle prestazioni di fornitori all'estero deve essere subordinata alla produzione di una copia del bonifico bancario (o mezzo simile) che certifichi l'aver avuto pagamento. Tale prassi viene applicata sia per le spese di manutenzione che quelle di miglioria sostenute a partire dal 1° gennaio 2015.

5.7 Sono da dichiarare, allegandone la relativa distinta, tutti gli **altri redditi immobiliari**. Sono in particolare da dichiarare:

- i canoni ricevuti per la concessione di diritti di superficie o per lo sfruttamento di cave oppure diritti di abitazione, ecc.

6. Ogni altro reddito imponibile

6.1 Sono da dichiarare i redditi derivanti da **brevetti, licenze e diritti d'autore**, nella misura in cui non siano già compresi nei redditi da attività indipendente (cifra 2).

Per l'imposizione ed il corretto recupero dell'imposta preventiva è possibile compilare il Modulo 239 (scaricabile dal sito www.ti.ch/fisco) allegando inoltre il **giustificativo originale** relativo alla vincita.

6.2 Sono da dichiarare le **vincite a giochi in denaro**. L'ammontare delle vincite non è tuttavia da riportare nella colonna dei redditi da sommare, ma da iscrivere nell'apposito spazio all'interno della dichiarazione d'imposta (Modulo 1). Per quanto riguarda l'**imposta cantonale**, la vincita è infatti oggetto di una tassazione speciale separata da quella dell'imposta ordinaria. Per l'**imposta federale diretta** le vincite non sono invece tassate separatamente, ma ordinariamente assieme agli altri redditi dello stesso anno.

Secondo la Legge federale sui giochi in denaro (LGD) e le conseguenti modifiche legislative (in vigore dal 01.01.2019) le vincite possono essere considerate come redditi esenti da imposta, esserlo solo parzialmente oppure risultare totalmente imponibili. Questo a dipendenza della tipologia di gioco e dell'ammontare della vincita:

■ **Vincite a casinò in Svizzera:** sono esenti da imposta (purché non provengano da attività indipendente);

■ **Vincite a giochi di grande estensione in CH:** si tratta di lotterie, scommesse sportive, 'EuroMillions', 'Gratta e Vinci', 'Win for Life', ecc., ossia di giochi il cui svolgimento è automatizzato o intercantonale o online. Per ciascuna vincita vi è una quota esente di 1 Mio di fr., mentre l'importo eccedente tale cifra è imponibile. Le spese di giocata che si possono dedurre sono pari al 5% della parte imponibile (max. fr. 5'000.- per vincita);

■ **Casinò online** (solo con sede in CH): come le vincite a grande estensione (cfr. *supra*), ma deducibili le spese effettive (e comprovate) fino ad un massimo di fr. 25'000.-;

■ **Vincite a giochi di piccola estensione in CH:** piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di poker, tombole, ossia giochi organizzati a livello locale e il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale né online. Ammesso che essi siano autorizzati dalla LGD, le vincite a questi giochi sono esenti da imposta;

■ **Lotterie e giochi di destrezza in CH destinati a promuovere le vendite:** sono giochi destinati all'acquisto di un prodotto o alla fidelizzazione della clientela come la vincita di un viaggio, di un'auto a un concorso sul retro di una bevanda, ecc. E' imponibile la singola vincita che supera i fr. 1'000.- al lordo delle spese di giocata. Spese: 5 % della vincita (max. fr. 5'000.- per vincita).

Rientrano in questa categoria anche le vincite ottenute attraverso la partecipazione a quiz radio-televisivi, precedentemente tassati ordinariamente.

Date le molteplici tipologie di vincite, ai contribuenti è fatto l'obbligo - per tutte le singole vincite lorde che superano il valore di 1'000.- fr. - di dichiarare alle autorità fiscali l'avvenuta vincita allegando la relativa attestazione in originale. La qualifica fiscale della vincita verrà quindi operata dall'Ufficio di tassazione che determinerà se essa (e a quale grado) sia fiscalmente imponibile o meno.

Diversamente dalle casistiche indicate ai paragrafi precedenti, sia per l'imposta cantonale che per quella federale rimangono invece **imponibili ordinariamente** le vincite a giochi in denaro esercitati all'estero (anche attraverso giochi online), quelle conseguite tramite tipologie che non rientrano nella definizione di giochi di piccola estensione ai sensi della LGD (come ad esempio giochi in denaro organizzati all'interno della cerchia privata a cui partecipano un numero limitato di persone) o realizzate attraverso giochi che non sono autorizzati a livello federale o cantonale, così come le vincite conseguite da giocatori professionisti. Per queste casistiche - che non prevedono quote esenti o limiti di esenzione - i relativi redditi non vanno quindi esposti come vincite al pto 6.2, ma dichiarati come redditi ordinari nelle rispettive posizioni della dichiarazione d'imposta.

Attenzione:
Tipologie di vincite che non rientrano nel campo di applicazione della Legge federale sui giochi in denaro (LGD).

6.3 È da dichiarare ogni **altro reddito** imponibile secondo la LT e la LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni, le mance e le partecipazioni di qualsiasi genere (se non sono già comprese nella cifra 1 o 2) oppure il reddito netto per il subaffitto di appartamenti o camere. In quest'ultimo caso per reddito netto si intende la differenza tra l'affitto pagato e il subaffitto incassato.

Alla cifra 6.3 della dichiarazione d'imposta, nell'apposito spazio, occorre descrivere di che genere di reddito si tratta.

Sono in particolare da dichiarare quali redditi:

- le indennità ricevute per la cessazione di un'attività o la rinuncia ad esercitare un diritto, per rescissione di un contratto, nonché le inconvenienze e simili.

- i pagamenti effettuati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) in merito al finanziamento di corsi preparatori agli esami federali. A fronte di questa tipologia di reddito, il/la contribuente può far valere - secondo i massimi previsti dalla legge - la relativa deduzione per spese di formazione e formazione continua professionali (cifra 15.3 e 15.4 della dichiarazione d'imposta).

7. Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

Sono da dichiarare le **liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti** esponendo, nella colonna dei redditi, l'importo del versamento in capitale e, nell'apposito spazio all'interno della dichiarazione d'imposta, il numero degli anni e/o dei mesi per i quali la prestazione in capitale è stata calcolata.

Queste prestazioni in capitale sono normalmente tassate nell'ambito dell'imposta ordinaria, tenendo conto degli altri redditi del medesimo anno e delle deduzioni autorizzate, applicando tuttavia l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente (rendita).

Esempio: una prestazione unica di Fr. 1'000'000.- in sostituzione di una prestazione ricorrente di 10 anni è, ai fini del calcolo del reddito imponibile, sommata agli altri redditi. Per il calcolo dell'aliquota applicabile è tuttavia considerato un reddito di Fr. 100'000.- (1'000'000.- : 10) che è sommato agli altri redditi.

Le prestazioni in capitale della previdenza sono invece da esporre a pagina 4 in fondo della dichiarazione d'imposta (vedi le pagg. 37-38 delle Istruzioni). Queste prestazioni sono assoggettate ad una imposta annua intera, separata dalla tassazione ordinaria.

Le prestazioni in capitale della previdenza sono assoggettate ad un'imposta annua intera, separata dalla tassazione ordinaria. Esse sono da dichiarare nella dichiarazione d'imposta (Modulo 1), a pagina 4 in fondo.


Deduzioni dal reddito

Le deduzioni sono da indicare per la sola imposta cantonale. I necessari adeguamenti ai fini di una corretta applicazione delle deduzioni dell'imposta federale diretta saranno poi eseguiti automaticamente dall'autorità di tassazione e figureranno nella decisione di tassazione per l'imposta federale diretta. L'elenco delle singole deduzioni, con l'importo riconosciuto per l'imposta cantonale e per quella federale diretta, è riportato nell'apposita tabella di pagina 50 delle Istruzioni.

Le deduzioni dal reddito sono da esporre a pagina 3 della dichiarazione d'imposta (modulo 1), ad eccezione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili che sono da esporre alla pagina 2 della medesima.

Alcuni **moduli speciali** facilitano il calcolo di singole deduzioni ed evitano al contribuente di far necessariamente riferimento alle presenti Istruzioni. Si tratta dei seguenti moduli:

| Cifra | Deduzione | Modulo |
|-------|--|------------|
| 5.5 | Spese di gestione e manutenzione di immobili | 7 |
| 9. | Spese professionali dei dipendenti | 4 |
| 12. | Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio | 6 |
| 13.2 | Interessi passivi privati | 5 |
| 13.3 | Interessi passivi aziendali | 5 |
| 15.1 | Spese per disabilità | 6.1 |
| 22.1 | Spese per malattia e infortunio | 6 |
| 24. | Liberalità a enti di pubblica utilità | 5 |



5.5. Spese di gestione e manutenzione di immobili

Vedi le presenti Istruzioni alla pagina 19.

9. Spese professionali dei dipendenti

Sono considerate spese professionali dei dipendenti unicamente quelle necessarie al conseguimento del reddito del lavoro dipendente che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo. La deduzione è ammessa solo per le spese non assunte (o rimborsate) dal datore di lavoro. Se l'attività (principale o accessoria) è stata esercitata unicamente durante una parte dell'anno, la deduzione è accordata proporzionalmente. Per i coniugi che svolgono entrambi un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse individualmente per ciascuno di essi.

Deduzioni professionali in ambito di telelavoro

Al fine di semplificare il metodo di calcolo, per i contribuenti che nel corso dell'anno hanno svolto telelavoro **in modo saltuario e sporadico** è possibile continuare a **conteggiare il numero di giorni massimo** (220 giorni per un impiego al 100%), ossia considerando l'attività come svolta per l'intero anno presso la sede di servizio.

Per i contribuenti che invece hanno operato in un regime di telelavoro **regolare e continuativo** occorrerà procedere alla **riduzione dei giorni** che danno diritto alle relative deduzioni (ossia le spese di trasporto e le spese di doppia economia domestica). In questo caso è possibile optare per il conteggio dei singoli giorni in cui ci si è effettivamente recati al luogo di lavoro o - in alternativa - effettuare un conteggio 'semplificato' su base forfettaria e quantificato sulla scorta della percentuale media di attività in telelavoro.

Per quanto riguarda infine la deduzione forfettaria per 'Altre spese professionali' in linea di principio essa **comprende già le spese sostenute** per l'acquisto di strumenti di lavoro così come l'uso di una camera privata a scopi professionali. Spese eccedenti il forfait possono eventualmente venir ammesse solo su dimostrazione dei costi effettivi, ma ad ogni modo sono escluse nel caso vi sia a disposizione del collaboratore un ufficio presso il datore di lavoro.

1. Durata dell'attività professionale

La durata dell'attività professionale è da iscriverne alla cifra 1 del Modulo 4 e, in caso di occupazione inferiore al 100% (tempo parziale), occorre indicarne la percentuale. Queste informazioni servono per un'adeguata commisurazione delle deduzioni forfettarie.

2. Spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro

Sono deducibili le spese di trasporto per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro quando quest'ultimo è a notevole distanza dal domicilio. Entrano in considerazione:

- 2.1 per l'uso di mezzi di trasporto pubblico (ferrovia, tram, autobus, ecc.): le spese effettive;
- 2.2 per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo di trasporto pubblico disponibile.
- Eccezionalmente**, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) oppure se l'uso del mezzo privato è richiesto per motivi di lavoro:
- | | |
|--|--------------------|
| - per l'uso di una motocicletta (cilindrata oltre 50 cmc): | 0.40 franchi il km |
| - per l'uso di un'automobile: | 0.60 franchi il km |

Per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno la deduzione massima ammessa è pari a quella per pasti fuori casa (fr. 15.- al giorno o fr. 3'200.- l'anno). In tal caso viene a cadere la deduzione per doppia economia domestica (della cifra 3.1 del Modulo 4).

- 2.3 per l'uso di una bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera fino a 50 cmc di cilindrata (con targa su fondo giallo): fino a 700.- franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico.

Nel Modulo 4 le spese professionali del marito e delle persone sole sono da iscriverne a pagina 1, quelle del coniuge attivo professionalmente a pagina 2. Il totale è poi da riportare alla cifra 9.1 risp. 9.2 della dichiarazione d'imposta (Modulo 1).

Esempio: un contribuente per 9 mesi ha svolto in media 2 giorni la settimana in telelavoro (ossia il 40% dell'attività lavorativa settimanale). In totale il contribuente ha svolto quindi 66 giorni in telelavoro (220:12x9x40%). Per le relative deduzioni dovrà quindi considerare unicamente 154 giorni (220-66).

I costi del **veicolo privato** sono ammessi solo in casi motivati. Se si fanno valere questi costi occorre indicarne la motivazione nell'apposito spazio sul lato sinistro del Modulo 4.

Per il calcolo vanno considerati i **giorni lavorativi effettivi** in cui è stato effettuato il tragitto di andata e ritorno dal proprio domicilio al luogo di lavoro.

Per la sola **imposta federale** viene accordata una deduzione per l'uso di un'automobile di 0.70 franchi il km. Ad ogni modo l'importo massimo consentito in deduzione per le spese di trasporto (comprendente veicolo privato e/o mezzo pubblico) è di **Fr. 3'000.-**

3. Spese supplementari per doppia economia domestica

Per il calcolo vanno considerati i **giorni lavorativi effettivi** in cui il pasto di mezzogiorno è stato consumato fuori domicilio.

- 3.1 Quando il contribuente non può consumare un pasto principale al proprio domicilio, a causa della notevole distanza dal luogo di lavoro o a causa della brevità della pausa per pasti impostagli dall'attività professionale, è ammessa una deduzione di 15.- franchi per pasto principale fuori casa, rispettivamente di 3'200.- franchi l'anno se un pasto principale (pranzo) è regolarmente consumato fuori casa.

Se i pasti sono consumati in una mensa del datore di lavoro o se quest'ultimo versa un contributo per ridurre il prezzo, la deduzione è ammessa unicamente nella misura della metà (fr. 7.50 per pasto principale, risp. fr. 1'600.- l'anno). Non è tuttavia ammessa alcuna deduzione se la riduzione è tale per cui il contribuente non ha più alcuna spesa.

La deduzione per lavoro a turni o notturno **non può essere cumulata** con quella per doppia economia domestica (della cifra 3.1 del Modulo 4).

- 3.2 Quando il contribuente svolge un **lavoro a turni o notturno** di almeno 8 ore consecutive e se la spesa è effettivamente sostenuta è ammessa una deduzione di 15.- franchi per ogni giorno di lavoro, rispettivamente di 3'200.- franchi l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto durante tutto l'anno.

4. Spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio

La deduzione può essere fatta valere quando il rientro giornaliero al luogo di domicilio non è ragionevolmente sostenibile per motivi di tempo o finanziari. Le spese di trasporto, per il rientro settimanale e il tragitto giornaliero dalla camera al luogo di lavoro, sono da dichiarare alla cifra 2 del Modulo 4. È ammesso il costo dei mezzi pubblici di trasporto.

I contribuenti che, durante la settimana, soggiornano al luogo di lavoro e rientrano al domicilio regolarmente il fine settimana possono, per l'affitto e il vitto, operare le seguenti deduzioni:

- Nel caso di un alloggio senza cucina:

- 4.1 Affitto: il costo effettivo, max. 9'600.- franchi annui o 800.- franchi mensili;
- 4.2 Vitto: 6'400.- franchi annui o 30.- franchi al giorno. Se è disponibile una mensa o se il datore di lavoro contribuisce alle spese la deduzione è ammessa in 4'800.- franchi annui o in franchi 22,50 al giorno.

- Nel caso di un alloggio con cucina:

- 4.3 Affitto: il costo effettivo, max. 12'000.- franchi annui o 1'000.- franchi mensili;
- 4.4 Vitto: 3'200.- franchi l'anno o 15.- franchi al giorno. Se è disponibile una mensa o se il datore di lavoro contribuisce alle spese la deduzione è ammessa in 1'600.- franchi annui o in franchi 7,50 al giorno.

5. Altre spese professionali

Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente (acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro, computer, libri e riviste specializzate, ecc.).

Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per **meno di 6 mesi all'anno** o con un **grado di occupazione inferiore al 50%** il forfait è dimezzato (Fr. 1'250.-).

- 5.1 È ammessa la deduzione di un forfait di 2'500.- franchi l'anno. Tale deduzione non è concessa in presenza di rifusione spese di rappresentanza versata forfaitariamente dal datore di lavoro (es. attraverso regolamento spese approvato dall'autorità fiscale);
- 5.2 In sostituzione del forfait è ammessa la deduzione delle spese effettive. In questo caso occorre allegare alla dichiarazione d'imposta una distinta di tutte le spese effettive e giustificare la relazione con l'attività professionale. In presenza di rimborso forfaitario da parte del datore di lavoro è deducibile unicamente la parte di spese effettive comprovate che eccede tale ammontare.

6. Spese per attività accessoria dipendente

Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente è ammessa la deduzione di un forfait di 800.- franchi l'anno (alla cifra 6.1 del Modulo 4). In sostituzione del forfait è data la possibilità di dedurre le spese effettive (alla cifra 6.2 del Modulo 4). In questo caso occorre allegare alla dichiarazione d'imposta una **distinta** di tutte le spese effettive e **giustificarne** la relazione con l'attività accessoria.

La deduzione per attività accessoria dipendente è ammessa unicamente in sostituzione di tutte le altre deduzioni per spese professionali.

10. Contributi di legge

10.1 È da esporre, se non già dedotto precedentemente (alla cifra 1 o 2), il totale dei contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (**AVS**), per l'invalidità (**AI**), per la perdita di guadagno (**IPG**) e contro la disoccupazione (**AD**). I contributi all'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia sono deducibili alla cifra 12 della dichiarazione d'imposta.

10.2 Sono da esporre i contributi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (**AINP**) nella misura in cui non siano già considerati alla cifra 1 o 2 della dichiarazione d'imposta.

10.3 Sono da esporre i contributi alla **previdenza professionale (2° pilastro)** versati da salariati e indipendenti in base alla relativa legislazione.

Sono pure da esporre e comprovare i versamenti (unici o rateali) per il **riscatto di anni di assicurazione**. La loro deduzione è ammessa nei limiti previsti dall'art. 79b LPP.

*Di regola i contributi di legge sono già considerati, alla cifra 1.1 e 1.2 della dichiarazione d'imposta, nell'ambito della dichiarazione del **salario netto**. In questi casi non è ammessa una (nuova) deduzione di questi stessi contributi alle cifre 10.1-10.3. La deduzione per **riscatti di anni di assicurazione** deve tuttavia essere sempre documentata e dichiarata alla cifra 10.3 della dichiarazione d'imposta.*

11. Contributi alla previdenza individuale vincolata (3° pilastro A)

Sono deducibili i contributi versati da salariati e indipendenti a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (**3° pilastro A**) nei limiti dell'Ordinanza del Consiglio federale del 13 novembre 1985 (OPP3). La deduzione è ammessa entro i seguenti limiti:

- per i salariati e gli indipendenti **affiliati** ad un'istituzione di previdenza professionale (**2° pilastro**) al **massimo fr. 6'883.-**
- per i salariati e gli indipendenti **non affiliati** ad un'istituzione di previdenza professionale (**2° pilastro**) fino al 20% del reddito d'attività lucrativa, ma al **massimo fr. 34'416.-**

In riferimento ai contribuenti che, nel medesimo periodo fiscale annuale, passano da un'attività dipendente ad una indipendente (o viceversa) la deduzione ammessa non può globalmente superare il limite massimo del 20%, rispettivamente di 34'416.- franchi (riservato il limite massimo di 6'883.- franchi se - nelle due attività - è mantenuto anche l'affiliamento al 2° pilastro).

*Possono essere dedotti unicamente i contributi effettivamente pagati nell'anno 2021. Alla dichiarazione d'imposta è da allegare una copia dell'**attestazione** rilasciata dall'Istituzione di previdenza.*

12. Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio

La deduzione ammessa per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è da determinare compilando il Modulo 6 Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio.

I premi pagati per assicurazioni **casse malati** (escluse la partecipazione ai costi e la franchigia), i contributi all'assicurazione **per perdita di guadagno dovuta a malattia**, i premi per assicurazioni sulla **vita** e contro gli **infortuni** (questi ultimi se non già dedotti alle cifre 1 o 2, risp. 10.2), come pure gli **interessi di capitali a risparmio** del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede sono deducibili tenuto conto del limite massimo ammesso. I contribuenti che beneficiano di una riduzione (sussidio) del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico. Per contro coloro che sono al beneficio della prestazione complementare AVS devono dedurre i premi lordi. Il totale dei premi pagati e degli interessi su capitali a risparmio è da riportare nella lettera A del Modulo 6.

È ammesso in deduzione l'importo minore dei totali delle lettere A e B del Modulo 6. Questo importo è da iscrivere alla lettera C e da riportare alla cifra 12 della dichiarazione d'imposta.

Per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio sono ammesse le seguenti deduzioni massime (vedi lettera B del Modulo 6):

| | Per coniugati/partner r. tassati congiuntamente | Per non coniugati |
|---|--|--------------------|
| ■ deduzione massima | Fr. 10'500.- | Fr. 5'200.- |
| ■ se non sono stati versati contributi né al 2° pilastro né al 3° pilastro A, la deduzione massima è aumentata di | Fr. 4'300.- | Fr. 2'200.- |

Per i coniugati/partner registrati le condizioni per tale aumento devono essere adempiute da entrambi i componenti della coppia.

13.1 Spese di amministrazione dei titoli

Sono deducibili le **spese effettive** di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d'incasso, ecc.

In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è - in via eccezionale - ammessa la deduzione di un **forfait** massimo corrispondente al 3% del patrimonio, calcolato però unicamente in relazione agli **investimenti in capitale** (azioni, obbligazioni, opzioni, ecc.) escludendo quindi dal calcolo forfettario l'ammontare dei prestiti, dei crediti e degli averi bancari.

In presenza di **interessi negativi** (di principio applicati dagli istituti finanziari solamente in relazione alla *liquidità* presente nei depositi e nei conti correnti), quest'ultimi possono essere **integralmente dedotti** quali costi di amministrazione dei titoli. Dato che è concesso detrarre questi costi nel loro importo effettivo, i conti che generano interessi negativi non potranno di conseguenza essere inclusi nel calcolo di un'eventuale deduzione forfettaria: questa dovrà quindi essere calcolata (3% del patrimonio dei titoli investiti) solamente sulla parte dell'ammontare che non ha generato interessi negativi. Resta naturalmente possibile anche per quest'ultima tipologia dedurre i costi effettivi anziché ricorrere al calcolo forfettario.

Non è ammesso il computo di un compenso per l'incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l'amministrazione propriamente detta dei titoli (commissioni e spese d'acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti della sostanza, in materia d'imposte, per la compilazione di dichiarazioni d'imposta, ecc.). Le autorità fiscali si riservano il diritto di richiedere copie dei documenti giustificativi.

13.2 Interessi passivi privati

Sono deducibili gli interessi su debiti privati comprovati (vedi cifra 33). Il relativo importo è da riportare dalla lettera A dell'*Elenco debiti* (Modulo 5) che è da compilare con l'indicazione di ogni singolo creditore, delle garanzie prestate e dell'importo di ogni singolo debito al 31 dicembre 2021 (vedi anche cifra 33.1).

È ammessa una **deduzione massima** corrispondente al totale del reddito lordo della sostanza mobile e immobile (la somma delle cifre 4 e 5 della dichiarazione d'imposta) aumentato di 50'000.- franchi (art. 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

| | Esempio 1 Fr. | Esempio 2 Fr. |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Reddito di titoli e capitali (cifra 4.1) | 20'000.- | 20'000.- |
| Altri redditi della sostanza mobiliare (cifra 4.2) | 5'000.- | 5'000.- |
| Valore locativo e affitti (cifre 5.1-5.3) | 19'000.- | 19'000.- |
| Reddito lordo della sostanza | 44'000.- | 44'000.- |
| Aumento aggiuntivo | 50'000.- | 50'000.- |
| Limite massimo di deduzione per interessi passivi | 94'000.- | 94'000.- |
| Interessi passivi privati (Modulo 5, lett. A) | 80'000.- | 120'000.- |
| Interessi passivi privati deducibili (da riportare alla cifra 13.2) | 80'000.- | 94'000.- |

*Gli interessi passivi sono da dichiarare, unitamente ai debiti, nel **Modulo 5** Elenco debiti.*

*Il totale degli **interessi passivi privati** (lettera A) è da riportare alla cifra 13.2, il totale degli **interessi passivi aziendali** (lettera B) è da riportare alla cifra 13.3 della dichiarazione d'imposta (Modulo 1).*

La deduzione per interessi su debiti privati è ammessa fino a concorrenza del totale del reddito lordo della sostanza mobile e immobile aumentato di Fr. 50'000.-.

Gli interessi passivi privati fino all'importo di Fr. 50'000.- sono deducibili senza limitazione alcuna.

Non sono deducibili gli interessi sui mutui accordati da una società di capitale controllata dal contribuente (o anche quando il contribuente è "persona vicina"), a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali.

Per i debiti, ed i relativi interessi passivi, detenuti in comunione ereditaria, comproprietà o altra indivisione devono essere inseriti in questo modulo con l'indicazione relativa alla propria quota parte (le cifre da inserire devono corrispondere alla quota detenuta e non alla totalità del debito).

13.3 Interessi passivi aziendali

Sono deducibili gli interessi su debiti che sono in relazione all'attività indipendente del contribuente (interessi su debiti aziendali). Questi interessi, nella misura in cui non siano già stati considerati alla cifra 2 della dichiarazione d'imposta, sono da esporre - con l'indicazione di ogni singolo creditore, delle garanzie prestate e dell'importo di ogni singolo debito al 31 dicembre 2021 - nella lettera B dell'*Elenco debiti* (Modulo 5) e da poi riportare alla cifra 13.3 della dichiarazione d'imposta (vedi anche cifra 33.2 delle Istruzioni).

14. Alimenti, oneri permanenti e rendite vitalizie

In relazione agli **alimenti versati** occorre indicare, nell'apposito spazio sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta, il beneficiario della prestazione.

Se gli alimenti (all'ex-coniuge e/o per i figli minorenni) sono versati per la prima volta occorre **allegare** alla dichiarazione d'imposta copia dell'estratto della sentenza di divorzio o di separazione. Il versamento deve essere in ogni caso **comprovato**.

14.1 È deducibile - e da esporre alla cifra 14.1 - l'importo effettivo degli **alimenti versati al coniuge divorziato o separato** legalmente o di fatto.

14.2 È deducibile - e da esporre alla cifra 14.2 - l'importo effettivo degli **alimenti versati** a un genitore (anche se nubile o celibe) per i **figli minorenni** sotto la sua autorità parentale. Rimangono tuttavia escluse dalla deduzione le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

Gli alimenti versati per **figli maggiorenni** non possono essere dedotti dal genitore che li versa e non sono tassati presso il figlio che li riceve.

14.3 Sono deducibili gli **oneri permanenti** a carico del contribuente. L'importo effettivamente versato è da esporre alla cifra 14.3. Occorre indicare, nell'apposito spazio sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta, il beneficiario della prestazione.

14.4 Le **rendite vitalizie** e i **vitalizi** a carico del contribuente sono deducibili nella misura del 40%. Il contribuente che li versa deve indicare, nell'apposito spazio della cifra 14.4, l'importo totale della rendita versata ed esporre il **40% di questo importo** nella colonna delle deduzioni. Occorre indicare, nell'apposito spazio sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta, il beneficiario della prestazione.

15. Altre deduzioni

15.1 Sono deducibili le **spese per disabilità** del contribuente o delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede (coniuge, figli e persone bisognose a carico).

Rientrano nei disabili le persone affette da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che, per almeno un anno, rende loro difficile o impedisce loro di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa. Si tratta generalmente delle persone che beneficiano di prestazioni della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità o di assegni per grandi invalidi o comunque delle persone in riferimento alle quali un'attestazione medica certifica il loro stato di disabilità.

Per maggiori informazioni si consiglia di leggere le indicazioni sul retro del **Modulo 6.1** e la Circolare n. 9 "Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità".

Sono deducibili le spese che sono in diretta relazione con la disabilità limitatamente alla parte di **spesa che rimane a carico del contribuente** (dedotte quindi tutte le partecipazioni siano esse pubbliche o private). **Non sono in particolare deducibili** le spese di mantenimento ordinario (spese usuali per il vitto, l'abbigliamento, l'alloggio, la cura del corpo, il tempo libero, i divertimenti, ecc.) e quelle che superano la misura dell'usuale (spese di lusso).

Se il disabile ha beneficiato di una prestazione in capitale (in genere assicurativa) a copertura delle spese di invalidità, che non è stata assoggettata all'imposta sul reddito, la deduzione è ammessa soltanto nella misura in cui le spese a suo carico superano l'importo della prestazione in capitale ricevuta.

Le spese per disabilità sono da indicare nel **Modulo 6.1** riportandone poi i dati nell'apposito spazio alla cifra 15.1 della dichiarazione d'imposta.

Eventuali spese di malattia e infortunio che interessano i disabili sono da dedurre alla cifra 22.1 della dichiarazione d'imposta.

Copie dei relativi **giustificativi** (certificazioni prestazioni assicurative, assegno grandi invalidi, certificato medico, fatture, ecc.) sono da **allegare** alla dichiarazione d'imposta.

La Circolare DdC

n. 9 "Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità", consultabile sul sito www.ti.ch/fisco, fornisce ulteriori informazioni sulla deduzione delle spese per malattia e infortunio e su quella delle spese per disabilità.

Per ulteriori informazioni sulle persone interessate dalla deduzione per spese di disabilità e sulle spese deducibili, leggere le indicazioni sul retro del **Modulo 6.1 "Spese per disabilità"**.

15.2 Sono deducibili i contributi, fino a concorrenza di Fr. 10'100.-, versati a **partiti politici** che adempiono ai seguenti requisiti:

- iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici;
- rappresentati in un parlamento cantonale, o
- che hanno ottenuto almeno il 3% dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale

15.3 Sono deducibili per un importo massimo di Fr. 10'000.- le **spese di formazione e formazione continua professionali** sopportate (comprese le **spese di riqualificazione**) a condizione che il contribuente abbia già conseguito un diploma del livello secondario II (ad. es. scuole di maturità liceale, scuole specializzate e scuole di formazione professionali di base), oppure abbia compiuto i 20 anni ed i costi di formazione sostenuti e chiesti in deduzione non riguardino il conseguimento di un primo diploma del livello secondario II. Come finora, le spese per la prima formazione non sono quindi deducibili. Per l'imposta federale il limite massimo è fissato in Fr. 12'000.-

La **deduzione** per le diverse spese di formazione professionali è ammessa unicamente per le spese **documentate**.

Nel caso di contributi erogati dalla **Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)**, vedi la pag. 21 delle presenti Istruzioni.

15.5 I coniugi/partner registrati che vivono in comunione domestica ed esercitano entrambi un'attività lucrativa possono dedurre, alla cifra 15.5, **7'700.- franchi al massimo**. La deduzione è data anche quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro a condizione che questa collaborazione sia prevista contrattualmente e che sulla stessa sono stati prelevati i contributi sociali.

La **deduzione** per attività lucrativa di entrambi i coniugi è ammessa solo **fino a concorrenza del minore dei due redditi**.

15.6 Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi che il contribuente riceve sono imponibili nella misura del 40%. Poiché il reddito di queste prestazioni è da dichiarare al 100% (vedi cifra 3.3) l'importo da esporre, alla cifra 15.6 nella colonna delle deduzioni, è il **60% dell'intera rendita vitalizia ricevuta**. Nell'apposito spazio della medesima cifra (15.6) all'interno della dichiarazione d'imposta è da iscrivere anche l'intero importo della rendita vitalizia. Poiché alla cifra 3.3 sono da dichiarare anche le altre rendite (non solo quelle vitalizie), si rende attenti che **questa deduzione è ammessa soltanto in relazione alle rendite vitalizie**.

20. Deduzione cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni

Per ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente e che provvede al suo sostentamento sono deducibili le **spese comprovate** per la cura prestata da terzi, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un **importo massimo di fr. 10'000.-**.

Non sono ammesse le spese di cura fuori dal tempo di lavoro o formazione del contribuente come neppure le spese per pasti e alloggio dei figli custoditi da terzi. La deduzione è limitata alle cure dei figli: non è prevista deduzione per personale domestico.

Per i contribuenti che nell'ambito del rimborso della spesa di collocamento figli (RiSC) erogato dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) hanno beneficiato di rimborsi della retta pagata (asilo nido o famiglia diurna), la deduzione per cure prestate da terzi dovrà essere richiesta al netto dei rimborsi ottenuti.

La Circolare DdC

n. 9 “Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità”, consultabile sul sito www.ti.ch/fisco, fornisce ulteriori informazioni sulla deduzione delle spese per malattia e infortunio e su quella delle spese per disabilità.

Le spese per malattia e infortunio sono da dichiarare compilando il **Modulo 6** Spese per malattia e infortunio e riportando i relativi dati negli appositi spazi alla cifra 22.1 della dichiarazione d'imposta.

Le liberalità sono da dichiarare nel **Modulo 5** Liberalità a enti di pubblica utilità **indicando l'ente beneficiario**. Sono da elencare tutte le liberalità fino a concorrenza dell'importo massimo deducibile pari al 20% della cifra 23 della dichiarazione d'imposta. Il totale dovrà essere riportato alla cifra 24 della dichiarazione.

Informazioni sulla **lista degli enti di pubblica utilità** (persone giuridiche) che beneficiano dell'esenzione fiscale possono essere richieste all'Ufficio circondariale di tassazione.

Le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi e per persone bisognose a carico si determinano in base alle indicazioni dell'apposita rubrica di pagina 1 della dichiarazione d'imposta.

Per i figli nati entro il 31.12.2002 la deduzione per figli a carico è ammessa fino all'anno in cui compiono 18, risp. 25 anni (se durante l'anno sono stati agli studi o a tirocinio).

22. Deduzioni supplementari

22.1 Sono deducibili le **spese per malattia e infortunio** del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede (coniuge, figli e persone bisognose a carico). È deducibile la parte di spesa a carico del contribuente dopo la partecipazione della cassa malati o dell'assicurazione e che supera una **franchigia fiscale del 5%** calcolata sul reddito netto intermedio II (cifra 21).

Nella spesa deducibile rientra anche la franchigia della cassa malati nella misura in cui rappresenta un costo per il contribuente. I premi per la cassa malati non sono invece spese per malattia. Essi sono da dedurre alla cifra 12 della dichiarazione d'imposta (vedi Modulo 6).

Le spese di malattia sono da indicare nel **Modulo 6** riportandone poi i dati negli appositi spazi alla cifra 22.1 della dichiarazione d'imposta.

Copie dei relativi giustificativi (compresi i conteggi della cassa malati, assicurazioni, ecc.) sono da **allegare** alla dichiarazione d'imposta.

24. Sono deducibili le **prestazioni volontarie in contanti e in altri beni** a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, nonché alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni (compresi i loro stabilimenti), come pure alle parrocchie, ai patriziati del Cantone e alle altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone.

La deduzione è ammessa per le **prestazioni complessive di almeno 100.- franchi annui** e fino a un massimo del **20% sia per l'imposta cantonale che quella federale diretta**. L'importo massimo deducibile è, per ambedue le imposte, calcolato applicando la relativa percentuale al reddito netto intermedio III (cifra 23).

Per permettere all'Ufficio di tassazione di operare le necessarie distinzioni ai fini della deduzione valida per l'imposta cantonale, rispettivamente per l'imposta federale diretta, nel **Modulo 5** sono da elencare tutte le liberalità (indicandone, singolarmente, data della prestazione e generalità del beneficiario) **fino a concorrenza dell'importo massimo del 20% del reddito netto intermedio III** (che risulta alla cifra 23 della dichiarazione d'imposta).

Per le deduzioni eccedenti il 20%, ai sensi dell'art. 32c cpv. 2 LT, previste fino ad un massimo del 50%, il contribuente è pregato di mettersi in contatto con la Direzione della Divisione delle contribuzioni che coordinerà la relativa richiesta al Consiglio di Stato.

25. Deduzioni sociali

Per la determinazione delle deduzioni sociali fa stato la situazione al **31 dicembre 2021**, rispettivamente alla fine dell'assoggettamento. Se l'assoggettamento non copre l'intero periodo fiscale (anno civile), le deduzioni sociali sono ammesse proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento, mentre per la determinazione dell'aliquota applicabile sono considerate interamente.

25.1 Per **ogni figlio a carico** - si tratta dei figli minorenni (che, al 31 dicembre 2021, non hanno ancora 18 anni) e di quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede - è ammessa una deduzione di **11'100.- franchi**.

Per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione per figli a carico è ammessa fino all'anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente fino al 25.mo anno di età (se durante l'anno sono stati agli studi o a tirocinio).

25.2 Per **ogni figlio agli studi**, che al 31 dicembre 2021 non supera il 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che - senza beneficiare di assegni, borse di studio, sussidi pubblici o privati (esclusi gli importi fino a 1'000.- franchi l'anno) - frequenta una scuola o corsi di formazione oltre il periodo dell'obbligo scolastico, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

| | |
|--|---------------------|
| se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) corrispondono | Fr. 1'200.- |
| se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) in Ticino non corrispondono e il figlio rientra giornalmente al domicilio | Fr. 1'900.- |
| se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) in Ticino non corrispondono e il figlio non rientra giornalmente al domicilio | Fr. 4'600.- |
| se la sede della scuola (o della formazione) è fuori Cantone o se il figlio frequenta studi accademici in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente al domicilio | Fr. 6'400.- |
| se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio | Fr. 13'400.- |

In tutti i casi deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, **senza retribuzione né indennità agli studenti** e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

Per borse di studio con importi superiori a 1'000.- franchi l'anno le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

25.3 Per **ogni persona bisognosa a carico** al cui sostentamento il contribuente provvede è ammessa una deduzione che varia, a seconda del costo comprovato per il sostentamento, **da 5'700.- a 11'100.- franchi all'anno**. La deduzione è pertanto ammessa se il costo per il sostentamento è di almeno 5'700.- franchi all'anno. Oltre a questo importo la deduzione è modulata, fino ad un massimo di 11'100.- franchi all'anno, a seconda del costo a carico del contribuente. Il costo a carico del contribuente per il sostentamento deve essere in ogni caso comprovato da copie dei relativi giustificativi che sono da **allegare** alla dichiarazione d'imposta.

Esempi:

| Costo di sostentamento annuo (da comprovare) | Deduzione ammessa (da esporre alla cifra 25.3) |
|--|--|
| 5'000.- franchi annui | nessuna deduzione |
| 5'700.- franchi annui | 5'700.- franchi di deduzione |
| 9'000.- franchi annui | 9'000.- franchi di deduzione |
| 11'100.- franchi annui | 11'100.- franchi di deduzione |
| 15'000.- franchi annui | 11'100.- franchi di deduzione |

Sono considerate bisognose a carico le persone totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede. Sono considerati tali anche i figli maggiorenni, incapaci di esercitare un'attività lucrativa che non dispongono di un reddito o di una sostanza sufficienti al loro mantenimento.

I familiari del contribuente, che vivono nella sua economia domestica, vi lavorano o sono tenuti a prestare regolarmente dei servizi non possono tuttavia essere considerati persone bisognose a carico anche nel caso in cui non hanno né reddito né sostanza. La deduzione non è in questi casi data poiché si tratta di persone capaci ad esercitare un'attività lucrativa.

Per permettere il corretto riconoscimento della deduzione per figli agli studi è importante compilare l'apposita rubrica di pagina 1 della dichiarazione d'imposta (Modulo 1).

Nel caso di figli che seguono un **apprendistato**, la deduzione non può quindi essere accordata.

Per l'imposta cantonale la deduzione è ammessa soltanto per le persone bisognose a carico che **risiedono in Svizzera**.

La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli che beneficiano già della deduzione secondo la cifra 25.1 della dichiarazione d'imposta.

27. Quota esente per beneficiari AVS-AI

I contribuenti beneficiari di rendite dell'AVS e dell'AI usufruiscono di una deduzione sociale supplementare calcolata sul reddito imponibile (aumentato, se è il caso, del reddito imponibile fuori Cantone).

L'ammontare di questa deduzione (quota esente) - che è limitata alla sola imposta cantonale - è da calcolare in base alla tabella sottostante e da esporre alla cifra 27 della dichiarazione d'imposta.

In caso di rendita parziale la deduzione (quota esente) non può superare la rendita medesima.

| Persone sole Reddito netto (cifra 26) | | Quota esente (cifra 27) | Coniugati e altri contribuenti con figli o persone bisognose a carico Reddito netto (cifra 26) | | Quota esente (cifra 27) |
|---|----------------|----------------------------|---|----------------|----------------------------|
| fino | a fr. 21'000.- | 8'000.- | fino | a fr. 27'000.- | 8'000.- |
| da 21'001.- | a fr. 24'000.- | 7'000.- | da 27'001.- | a fr. 30'000.- | 7'000.- |
| da 24'001.- | a fr. 27'000.- | 6'000.- | da 30'001.- | a fr. 33'000.- | 6'000.- |
| da 27'001.- | a fr. 30'000.- | 5'000.- | da 33'001.- | a fr. 36'000.- | 5'000.- |
| da 30'001.- | a fr. 33'000.- | 4'000.- | da 36'001.- | a fr. 39'000.- | 4'000.- |
| da 33'001.- | a fr. 36'000.- | 3'000.- | da 39'001.- | a fr. 42'000.- | 3'000.- |
| da 36'001.- | a fr. 39'000.- | 2'000.- | da 42'001.- | a fr. 45'000.- | 2'000.- |
| da 39'001.- | a fr. 42'000.- | 1'000.- | da 45'001.- | a fr. 48'000.- | 1'000.- |
| da 42'001.- | in poi | .- | da 48'001.- | in poi | .- |

Incentivi a favore dell'investimento in aziende innovative (start-up)

Sono considerati investimenti: la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche.

L'agevolazione prevede la **defiscalizzazione degli investimenti effettuati dalle persone fisiche nelle start-up** assoggettate per appartenenza personale nel Canton Ticino.

In particolare la norma sancisce che - per la sola imposta cantonale - i redditi equivalenti per importo agli investimenti effettuati da detentori di partecipazioni in start-up vengano **tassati separatamente con un'imposta annua intera dell' 1 %**.

Particolarità:

- E' possibile usufruire dell'agevolazione solo a partire dal periodo fiscale 2018 compreso; essa è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui l'azienda ha ottenuto la qualifica di società innovativa;
- l'investimento deve essere almeno di fr. 50'000.- per periodo fiscale (questo limite minimo di fr. 50'000.- può essere adempiuto anche con investimenti in più società di capitali e cooperative innovative) e non può superare l'80% del reddito imponibile nel Cantone;
- il limite massimo complessivo dell'importo tassato separatamente presso la persona che ha investito nella start-up è di fr. 800'000.- per periodo fiscale;
- il rimanente reddito è imposto ordinariamente con l'aliquota corrispondente alla totalità dei redditi.

Ricordiamo che l'applicazione dell'agevolazione deve essere **richiesta dal contribuente**, per iscritto, in sede di compilazione della dichiarazione d'imposta presentando la **necessaria attestazione rilasciata dall'Ufficio dell'amministrazione e del controlling della Divisione dell'economia** con la quale si certifica l'adempimento - da parte della società - delle condizioni che la qualificano quale società innovativa. I requisiti, la procedura e le modalità inerenti la richiesta di attestazione sono consultabili alla pagina web:

<https://www4.ti.ch/dfc/de/uac/rilascio-attestazioni/agevolazioni-fiscali-per-start-up-innovative/>

Sostanza

All'imposta sulla sostanza soggiace l'intera sostanza mobile e immobile che il contribuente possiede **in Svizzera** (compreso negli altri cantoni) e all'estero. La sostanza immobiliare situata in altri cantoni o **all'estero** e quella aziendale (che costituisce uno stabilimento d'impresa fuori Cantone) sono tuttavia considerate unicamente ai fini del calcolo dell'aliquota applicabile all'imponibile situato in Ticino.

Rientrano nella sostanza imponibile anche i beni che il contribuente gode in **usufrutto**. Questi ultimi sono pertanto da dichiarare nella partita fiscale dell'usufruttuario (beneficiario); il nudo proprietario segnala tuttavia i beni dati in usufrutto, senza esporne il valore, ma indicando il nome del beneficiario.

La sostanza dei **coniugi**, non separati legalmente o di fatto, va sommata indipendentemente dal loro regime dei beni.

La sostanza dei **figli minorenni** (che, al 31 dicembre 2021, non hanno ancora 18 anni) è da aggiungere a quella del genitore che detiene l'autorità parentale anche nel caso in cui il minorenni dichiara separatamente il proprio reddito da attività lucrativa (vedi pag. 7 delle Istruzioni).

La sostanza è da dichiarare in base alla situazione e al valore **al 31 dicembre 2021** o alla fine dell'assoggettamento.

29. Sostanza mobiliare

La sostanza mobiliare imponibile è da dichiarare alle cifre 29.1 - 29.5 della dichiarazione d'imposta.

Rientrano nelle **suppellettili domestiche** (esenti da imposta) gli oggetti che fanno parte dell'usuale arredamento e che servono all'abitazione come mobili, tappeti, quadri, utensili di cucina e da giardino, stoviglie, libri, apparecchi elettronici di intrattenimento, ecc.

Sono considerati **oggetti personali di uso corrente** (anch'essi esenti da imposta) i vestiti, gli attrezzi per lo sport, gli apparecchi fotografici, le cineprese e gli apparecchi elettronici di intrattenimento.

Sono invece imponibili i veicoli a motore, i natanti, i cavalli da sella e le collezioni d'arte, come pure gli oggetti (quadri, sculture, ecc.) e le collezioni (di francobolli, monete o altro) di valore più elevato rispetto all'usuale o che possono essere realizzati con importanti utili. Questi oggetti sono da dichiarare alla cifra 29.4, rispettivamente 29.5 della dichiarazione d'imposta.

Le suppellettili domestiche (arredamento) e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.

29.1 I titoli e i collocamenti di **capitali**, come pure ogni **altro credito** della sostanza privata del contribuente sono da esporre singolarmente nell'*Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali* (modulo 2). L'elenco delle partecipazioni qualificate, ossia quelle detenute in misura di almeno il 10% del capitale azionario, sono obbligatoriamente da dichiarare attraverso i moduli 8 e 8.1. Questi moduli non sono allegati alla dichiarazione d'imposta recapitata in quanto interessando una cerchia ristretta di contribuenti. Essi devono essere scaricati dal sito www.ti.ch/fisco o richiesti all'Ufficio di tassazione del proprio circondario.

Per le modalità di compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2) si rimanda alle spiegazioni presenti alle pagg. 39-44 delle Istruzioni.

Il Modulo 8 deve essere compilato in presenza di partecipazioni qualificate nella sostanza privata.

Il Modulo 8.1 deve essere compilato in relazione alle partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale.

Le indicazioni figuranti sui moduli stessi permettono un corretto riporto dei dati necessari nell'Elenco dei titoli e dei capitali (Modulo 2) ed assicurano nel contempo il rimborso dell'imposta preventiva ed una corretta dichiarazione del reddito e della sostanza mobiliare.

29.2 Sono da dichiarare il **denaro in contanti** (compreso quello in valuta estera), l'**oro** e gli altri **metalli preziosi**. Il loro valore venale è da esporre alla cifra 29.2 della dichiarazione d'imposta. Il corso determinante del denaro estero (corso annuo medio e corso al 31.12), dell'oro e degli altri metalli preziosi possono essere rilevati nel listino ufficiale dei corsi 2021 (www.ictax.admin.ch).

Il valore di riscatto, da esporre alla cifra 29.3 della dichiarazione d'imposta, è da richiedere alla compagnia di assicurazione. Copia della relativa attestazione è da **allegare** alla dichiarazione d'imposta.

29.3 Sono da dichiarare le **assicurazioni sulla vita** e di **rendita vitalizia** che sono riscattabili (**3° pilastro B**). È imponible il valore di riscatto compresa la quota di partecipazione alle eccedenze (valore fiscale secondo l'attestazione dell'istituto assicurativo). Il relativo calcolo, rispettivamente copia dell'attestazione della compagnia di assicurazione è da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Per ogni singola polizza occorre compilare l'apposito spazio alla cifra 29.3 fornendo tutte le indicazioni richieste. Il valore di riscatto di ogni singola polizza è poi da riportare nella colonna per il calcolo dell'imponibile. Chi avesse più di sei polizze è pregato di allegare una distinta con le indicazioni uguali a quelle richieste nel modulo della dichiarazione d'imposta.

Nell'apposito spazio sono da esporre anche le assicurazioni **senza valore di riscatto**.

29.4 Per i **veicoli a motore** occorre completare l'apposito spazio con le indicazioni della marca e del prezzo e anno di acquisto. Alla cifra 29.4 è da esporre il loro valore venale.

29.5 In questa cifra sono da dichiarare tutti gli **altri elementi della sostanza mobiliare** che non trovano una giusta collocazione alle cifre precedenti (29.1 - 29.4) come ad esempio i natanti, i cavalli da sella, gli oggetti d'arte e di valore (sculture, quadri, collezioni di francobolli, monete o

30. Sostanza immobiliare

Sono imponibili gli immobili compresi i loro accessori. Le cose e i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti reali di ogni genere, compresi i diritti acquisiti e concessionati delle acque e delle forze idriche) sono considerati parte integrante dell'immobile stesso.

L'imposizione avviene (sia per gli immobili privati, sia per quelli aziendali) al valore di stima ufficiale che è da riprendere dal Modulo 7 *Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare* (pagina 1, totale valore stima ufficiale). Questo totale è da riportare alla cifra 30. In caso di più immobili per ognuno di essi va compilato un Modulo 7 separato e, alla cifra 30, è da riportare la somma totale dei valori di stima di ogni singolo immobile.

Il valore da esporre è quello corrispondente al valore ufficiale di stima valido al 31 dicembre 2021 o alla fine dell'assoggettamento. Si tratta generalmente dei valori ufficiali di stima entrati in vigore il 1. gennaio 2017 e determinati dall'Ufficio stima nell'ambito della revisione generale che ha interessato tutte le proprietà immobiliari nel Cantone. Si precisa che questo valore di stima è da esporre al **100%, senza riduzione alcuna**.

Questi valori sono da attestare allegando alla dichiarazione d'imposta una copia della decisione riguardante la nuova stima immobiliare. Questo giustificativo è in particolare richiesto per le proprietà che fanno parte di zone con registro fondiario provvisorio.

Terreni agricoli o forestali (art. 43 LT)

La norma prevista dall'art. 43 della Legge tributaria è stata abrogata con effetto al 31.12.2008. Di conseguenza non possono più essere prese in considerazione richieste di imposizione al valore di reddito agricolo.

Per i fondi che già erano al beneficio dell'agevolazione e che mantengono il carattere agricolo o forestale, valgono tutte le disposizioni precedentemente in uso ed in particolare il valore di stima ufficiale di 2.- franchi il mq ed un reddito agricolo minimo di 500.- franchi annui.

Si rammenta che qualora il terreno al beneficio dell'agevolazione, è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima è superiore a 2.- franchi il mq, o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l'aliquota dell' 1%.

30.1 Controvalore del capitale investito negli immobili

Per gli immobili in **costruzione**, in fase di **ampliamento** o **ristrutturazione** aventi carattere di **miglioria** il cui valore non è ancora riflesso in una stima aggiornata, alla **cifra 30.1** occorre aggiungere un valore pari al **70 %** delle spese sostenute (controvalore dell'investimento) indipendentemente se finanziate con mezzi propri o mezzi di terzi.

Nel caso di immobili in costruzione, ampliamento o ristrutturazione, così come per le nuove costruzioni (non ancora stimate) nella dichiarazione d'imposta (**Modulo 1**) occorre dunque esporre:

- alla **cifra 30** il valore di stima ufficiale del fondo (per le nuove costruzioni esso è normalmente riferito solo al terreno mentre per le altre casistiche si tratterà invece della stima non ancora aggiornata);
- alla **cifra 30.1** il controvalore dell'investimento effettuato (70 % delle spese);
- alla **cifra 33.1** il debito bancario sul conto costruzione e i debiti verso gli artigiani al 31.12.2021.

Per le case in costruzione, fino all'abitabilità, **non si deve dichiarare** quale reddito il valore locativo e quale deduzione gli interessi passivi addebitati sul **conto costruzione**.

Elementi da dichiarare nel caso di immobili in costruzione, ampliamento, ristrutturazione aventi carattere di miglioria.

31. Sostanza aziendale

È imponibile la sostanza aziendale concernente l'attività indipendente. In particolare le installazioni aziendali, le merci, le scorte, i crediti e tutta l'altra sostanza aziendale.

È da dichiarare il totale dell'attivo dedotto il valore contabile della sostanza immobiliare poiché gli immobili e i titoli sono da dichiarare alla cifra 30 della dichiarazione d'imposta.

I dati sono da riportare dal Questionario per le società in nome collettivo, in accomandita o semplici (Modulo 30) che è compilato dalla società.

31.1 La quota di partecipazione del contribuente alla **sostanza investita in società in nome collettivo, in accomandita o semplici** è da dichiarare, al **netto** (dedotti i debiti), alla cifra 31.1 della dichiarazione d'imposta (Modulo 1). Il relativo dato è da riportare dal *Questionario per le società in nome collettivo, in accomandita o semplici* (Modulo 30) compilato dalla società (vedi anche cifra 2.3).

31.2 Gli **attivi mobiliari** che risultano dal bilancio chiuso nel 2021 sono da dichiarare alla cifra 31.2 della dichiarazione d'imposta compreso il valore contabile fiscale dei titoli e collocamenti di capitali aziendali che - ai fini di un corretto ricupero dell'imposta preventiva trattenuta sui relativi redditi - sono da indicare anche nel Modulo 2 *Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali*.

Per determinare il valore imponibile della sostanza aziendale degli **agricoltori** (compreso il bestiame) occorre riferirsi al *Questionario complementare per agricoltori senza contabilità* (Modulo 12). Il dato da riportare alla cifra 31.2 della dichiarazione d'imposta è il totale della cifra 4 del Modulo 12.

33. Debiti

I debiti sono da dichiarare nel Modulo 5 Elenco debiti. Il totale dei debiti privati (Modulo 5, totale lettera A) è da riportare alla cifra 33.1. Il totale dei debiti della ditta individuale (Modulo 5, totale lettera B) è da riportare alla cifra 33.2.

Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati esistenti al 31 dicembre 2021 o alla fine dell'assoggettamento. I debiti che derivano da una responsabilità solidale o da una fideiussione sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente risponde effettivamente. L'Autorità di tassazione si riserva di chiedere al contribuente maggiori indicazioni sul rapporto di debito.

Copie dei giustificativi sono da allegare alla dichiarazione d'imposta.

33.1 È da esporre il totale dei **debiti privati** riportando il relativo dato dall'*Elenco debiti* (Modulo 5, totale lettera A). Si precisa che i debiti ipotecari riferiti a beni oggetti di usufrutto sono, di regola, da dichiarare nella partita fiscale del beneficiario dell'usufrutto (usufruttuario).

33.2 È da esporre il totale dei **debiti della ditta individuale** riportando il relativo dato dall'*Elenco debiti* (Modulo 5, totale lettera B).

35. Deduzioni sociali

Le deduzioni sociali sono determinate sulla base della situazione esistente alla fine del periodo fiscale quindi, di regola, al 31 dicembre 2021.

Dalla sostanza netta (cioè dalla cifra 34 della dichiarazione d'imposta) possono essere detratte le seguenti deduzioni sociali:

- **Fr. 60'000.-** per i coniugi/partner registrati viventi in comunione domestica;
- **Fr. 30'000.-** per ogni figlio minore (che, al 31 dicembre 2021, non ha ancora 18 anni).

Freno all'imposta sulla sostanza

Per casi particolari, in cui il totale delle imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza del contribuente eccede il **60 % del reddito imponibile complessivo**, in base all'articolo 49a LT è possibile chiedere l'applicazione di uno sgravio fiscale sull'imposta sulla sostanza (freno all'imposta sulla sostanza). Ai fini del calcolo il provento netto della sostanza è fissato ad almeno il **1 % della sostanza netta**.

Ricordiamo che l'applicazione della riduzione d'imposta **deve essere richiesta direttamente dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione d'imposta utilizzando la modulistica presente nella "Comunicazione di prassi" del 18.06.2018 pubblicata dalla Divisione delle contribuzioni**. Essa è consultabile al seguente indirizzo web:

[www.https://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/comunicazioni-di-prassi/](https://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/comunicazioni-di-prassi/)

L'Autorità fiscale entrerà nel merito esclusivamente se dal modulo ufficiale emerge che la normativa è applicabile.

Questa casistica si verifica di norma con patrimoni ingenti che generano un'imposta sulla sostanza significativa.

Reddito e sostanza imponibili all'estero / Tabella riassuntiva

Negli appositi spazi di pagina 4 della dichiarazione (Modulo 1) sono da riportare i dati complessivi dei fattori di reddito e/o sostanza imponibili all'estero **già esposti nelle relative singole cifre della dichiarazione d'imposta**.

Attenzione:
I fattori di reddito e/o di sostanza imponibili all'estero sono da dichiarare nelle rispettive cifre della dichiarazione d'imposta.

Prestazioni in capitale della previdenza

Le **liquidazioni in capitale della previdenza** devono essere dichiarate esponendo l'importo della singola prestazione e la data del relativo versamento. Alla dichiarazione d'imposta è da **allegare** anche la relativa attestazione dell'Istituzione di previdenza.

Rientrano in questo contesto le prestazioni in capitale che provengono dalla **previdenza (2° e 3° pilastro A)**, compresi gli **analoghi versamenti del datore di lavoro**, e le **somme uniche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute**.

Le prestazioni in capitale della previdenza sono assoggettate ad un'imposta annua intera, separata dalla tassazione ordinaria.

Queste prestazioni in capitale della previdenza sono assoggettate ad un'imposta separata (imposta annua intera) e tassate, per l'imposta cantonale, applicando l'aliquota che sarebbe applicabile se, al posto della prestazione unica, fosse versata una rendita vitalizia ritenuta un'aliquota minima del 2% (art. 38 LT) e, per l'imposta federale diretta, applicando un quinto della tariffa secondo l'articolo 36 LIFD (art. 38 LIFD).

Le liquidazioni in capitale del datore di lavoro o provenienti da Istituzioni di previdenza professionale versate in occasione di un **cambiamento di impiego** non sono imponibili a condizione che il beneficiario le trasferisca, nel termine di un anno, ad un'altra Istituzione di previdenza professionale.

Le prestazioni in capitale provenienti da un'**assicurazione a premio unico** che servono alla previdenza sono esenti da imposte. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno 5 anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni (art. 19 cpv. 1 lett. a LT; art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD). Se non sono date le condi-

zioni affinché queste prestazioni possano essere considerate di previdenza, la differenza tra l'importo percepito e il contributo pagato dal contribuente è normalmente imposta quale reddito ordinario (quindi in aggiunta agli altri redditi) e senza agevolazione alcuna.

Istruzioni per la compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2)

In generale

L'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2) serve per:

- determinare la **sostanza da titoli e capitali** compresi tutti i crediti (cifra 29.1 della dichiarazione d'imposta);
- determinare i **redditi da titoli e capitali** (cifra 4.1 della dichiarazione d'imposta);
- determinare la **pretesa di rimborso dell'imposta preventiva** sulle scadenze 2021;
- segnalare **eredità, donazioni** o partecipazioni a **comunioni ereditarie** oppure a **società in nome collettivo o in accomandita**.

Con la firma della dichiarazione d'imposta il contribuente certifica pertanto che anche l'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali è stato compilato in modo completo e veritiero e in particolare che dai redditi dichiarati nella Colonna A (colonna 8) è stata trattenuta l'imposta preventiva del 35%.

Elementi da dichiarare nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali e spiegazioni utili alla sua compilazione

Nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali sono da dichiarare la sostanza ed i redditi costituiti da titoli e altri depositi di capitali (compresa la sostanza in usufrutto) e i crediti del contribuente, del coniuge e dei figli minorenni.

Per una corretta compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali occorre in particolare **non dimenticare** di:

- Nella colonna 1 occorre contrassegnare con la pertinente abbreviazione i beni patrimoniali che appartengono alla sostanza privata ("P") e a quella aziendale ("S"), quelli di cui il contribuente gode l'usufrutto ("U"), quelli che provengono da un'eredità o da una donazione acquisite nel 2021 ("E") e quelli da indivisioni che al 31.12. non sono stati ancora suddivisi ("CE");
- Nella colonna 4 occorre indicare con la corretta denominazione le singole tipologie di beni patrimoniali posseduti;
- Nella colonna 5 occorre indicare la data di acquisto, rispettivamente di alienazione (o estinzione) in relazione ai beni patrimoniali non posseduti per l'intero 2021. Questa indicazione vale in particolare per i titoli e i crediti acquistati, alienati (compresi quelli ereditati), rimborsati o in altro modo estinti nel corso del 2021.

Si tratta di informazioni che evitano richieste supplementari al contribuente e che sono necessarie per una corretta tassazione.

Attenzione: Nel caso di **donazioni effettuate**, non entrano in considerazione gli importi versati a titolo di liberalità a favore di associazioni e fondazioni che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica ("beneficenza"). Questi importi vanno infatti dichiarati in deduzione nel Modulo 5.

È determinante la situazione della sostanza al 31 dicembre 2021 o alla fine dell'assoggettamento

Un esempio di come occorre compilare l'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali si trova alle pagine 42 e 43 delle Istruzioni.

Documentazione da allegare all'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali

Se i dati dichiarati riportano il totale di distinte (fogli aggiuntivi) allestite dal contribuente, copie delle distinte sono da allegare e da presentare unitamente al Modulo 2.

Se i valori fiscali e gli estratti di depositi bancari sono dichiarati con il loro importo totale, al Modulo 2 occorre allegare anche le relative distinte della banca.

Per gli investimenti all'estero, come pure per i titoli esteri non quotati occorre allegare al Modulo 2 le relative certificazioni dell'istituto finanziario (importo del capitale, tasso d'interesse, reddito lordo e imposta preventiva, risp. imposta alla fonte estera trattenuta).

Per i detentori di partecipazioni qualificate ossia detenute in misura di almeno il 10% del capitale azionario, i moduli 8 (per le partecipazioni di carattere privato) e 8.1 (per quelle aziendali) sono obbligatoriamente da compilare e allegare all'Elenco dei titoli e capitali.

In relazione alle azioni per collaboratori o alle opzioni è da allegare copia della relativa certificazione del datore di lavoro.

Per tutti i redditi dichiarati deve essere allegata copia della documentazione giustificativa.

L'imposta preventiva sulle scadenze del 2021 può essere rimborsata soltanto ai contribuenti che, al 31 dicembre 2021 (o alla fine dell'assoggettamento), erano domiciliati in Ticino. I contribuenti che, a quel momento, erano domiciliati in un altro Cantone devono presentare un'apposita domanda di rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione delle contribuzioni di quel Cantone.

Rimborso dell'imposta preventiva

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva è determinato sulla base del 35% del totale della **Colonna A - Beni soggetti all'imposta preventiva** (colonna 8) dell'elenco titoli.

L'aliquota dell'imposta preventiva per le scadenze 2019 è del 35%.

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva concernente i redditi di capitali di **società in nome collettivo e in accomandita** spetta direttamente alla società. Questi redditi non sono pertanto da inserire nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali del singolo socio, ma è la società stessa che deve chiedere il rimborso presentando domanda alla Divisione rimborsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna utilizzando l'apposito Modulo 25.

Le **società semplici** non hanno invece diritto in proprio al recupero dell'imposta preventiva. Ogni singolo socio deve pertanto chiedere, nel proprio Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2), il rimborso corrispondente alla sua partecipazione. Allo stesso modo devono procedere anche i membri di **comunioni ereditarie o indivisioni** qualora delle stesse dovessero far parte redditi soggetti all'imposta preventiva.

Il rimborso dell'imposta preventiva sulle scadenze 2021 può essere chiesto fino alla fine del 2024 al più tardi

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva si estingue se l'istanza di rimborso non è presentata nei 3 anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Eventuali proroghe del termine utile per la presentazione della dichiarazione d'imposta non sospendono il termine di prescrizione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

Valutazione dei titoli

I titoli e gli investimenti di capitale devono essere dichiarati al loro valore venale che è calcolato come segue:

- per i titoli quotati in borse svizzere fa stato il corso ufficiale alla fine del 2019 (corso di fine anno). Questo dato può essere rilevato dalla documentazione bancaria oppure dal listino dei corsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
- per i titoli non quotati l'autorità fiscale si basa sulla Circolare no. 28 ('Instruction concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune') della Conferenza fiscale svizzera. La stessa è leggibile al sito www.csi-ssk.ch/fr/?Documents:Circulaires.

Il listino dei corsi dei titoli quotati in borsa può essere consultato nel sito www.ictax.admin.ch

- c) la conversione in franchi svizzeri di monete in valuta straniera avviene secondo il corso delle divise rilevabile dal listino dei corsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- d) per la valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.

Dichiarazione dei redditi

Per la dichiarazione dei redditi da titoli e capitali sono da considerare le seguenti indicazioni:

- a) occorre chiedere preventivamente alla propria banca la necessaria documentazione da allegare in copia. I depositi bancari (conti risparmio, deposito, investimento, ecc) i cui redditi sono **soggetti** ad imposta preventiva sono da dichiarare nella **Colonna A** (colonna 8) dell'Elenco titoli. Quelli **esenti** da imposta preventiva sono invece da dichiarare nella **Colonna B** (colonna 9).
- b) gli interessi su **depositi di garanzia per affitti** sono da dichiarare a cura dell'affittuario (inquilino) ai fini di un corretto rimborso dell'imposta preventiva.
- c) le **quote di partecipazione ai fondi di rinnovamento delle proprietà per piani** sono da dichiarare nella Colonna B poiché il rimborso dell'imposta preventiva deve essere chiesto dall'Amministrazione del condominio presentando, direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, l'apposito Modulo 25. I singoli condomini devono tuttavia esporre nella loro dichiarazione d'imposta personale la loro quota di partecipazione al patrimonio e di reddito ai fini dell'imposta sul reddito e sulla sostanza.
- d) sono imponibili e quindi da dichiarare anche **interessi parziali** (interessi in caso di rinuncia, rimborso, scadenza o conversione di un titolo o di una pretesa oppure di estinzione di un libretto di risparmio).
- e) sono da elencare nella Colonna A i dividendi soggetti ad imposta preventiva, scaduti nell'anno 2021, derivanti da titoli o da partecipazioni non qualificate (che non raggiungono il 10% del capitale azionario); quelli non soggetti all'imposta preventiva sono da iscrivere nella Colonna B.

I redditi da partecipazioni qualificate, ossia quelle (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario) sono da dichiarare attraverso gli appositi moduli 8 e 8.1. Gli stessi non sono stati trasmessi a tutti i contribuenti in quanto interessano solo una parte di essi. In caso di necessità devono essere scaricati dal sito www.ti.ch/fisco o sono da richiedere direttamente all'Ufficio di tassazione del vostro circondario.

Il Modulo 8 permette di elencare le partecipazioni qualificate nella sostanza privata del contribuente mentre il Modulo 8.1 permette la dichiarazione delle partecipazioni di carattere aziendale.

Per la compilazione di questi moduli sono disponibili in forma elettronica le relative istruzioni.

- f) in relazione alle **obbligazioni a interesse globale** e ai **zero-bonds** come pure per altri **derivati finanziari** è da dichiarare il totale degli interessi alla loro scadenza oppure l'interesse al momento della loro vendita.
- g) sono considerati redditi da **fondi di investimento** sia quelli versati al contribuente, sia quelli accreditati in aumento del fondo medesimo (produrre attestazione del fondo).
- h) i redditi da **assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico** sono imponibili nella misura in cui queste assicurazioni di capitali non servono alla previdenza (pag. 34 delle Istruzioni). In quest'ultimo caso il relativo contratto di assicurazione è da allegare alla dichiarazione d'imposta.

La dichiarazione dei redditi da titoli serve, da un lato, alla corretta tassazione dei redditi e, dall'altro, al calcolo del rimborso dell'imposta preventiva, risp. della trattenuta alla fonte estera. Nelle colonne A e B del Modulo 2 sono da dichiarare i redditi lordi dell'anno 2021.

In relazione agli elementi della sostanza alienati, rimborsati o convertiti prima del 31 dicembre 2021 è da dichiarare unicamente il reddito conseguito nel 2021.

Eredità e donazioni

I beni, acquisiti nel corso del 2021 per eredità, o donazione, sono da contrassegnare, nella colonna 1, con l'abbreviazione "E" per le eredità, successioni oppure per le donazioni. Nella colonna 5 è da indicare anche la data della relativa devoluzione.

Nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali sono da riportare i redditi effettivamente conseguiti dopo la devoluzione. Questi redditi sono determinanti ai fini di un corretto calcolo dell'imposta preventiva o del computo di un'eventuale trattenuta alla fonte estera.

Per evitare inutili domande di informazione consigliamo di indicare i titoli e i crediti nella medesima sequenza del precedente Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali.

Se si tratta di un bene patrimoniale della sostanza privata o aziendale o di un bene goduto in usufrutto oppure di un titolo ricevuto in eredità, rispettivamente in donazione occorre specificare la rispettiva abbreviazione (P, S, U, E o CE) nella **colonna 1**.

Nella **colonna 3** occorre indicare il numero di valore del rispettivo titolo (p. es. azioni, obbligazioni, ecc.).

Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali

| Tipo | Valore nominale / numero al 31.12.20... | No. IBAN (No. conto) / No. valore | Tipo | Denominazione dei beni patrimoniali |
|----------|---|-----------------------------------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P | | CH 60 0900 000 1500 44486 | C | Conto corrente postale |
| P | | 428M722-3 | C | Conto privato Banca X, TI |
| CE | 20 | 2278409 | A | Azioni Banca Cantonale TI |
| E | 50 | 745125 | A | 5% capitale XY SA, Bern, eredità il 07.06.2018 |
| | 10'000 | 37925 | O | Prestito obbligazionario CS, Zurigo 6 3/4%, emissione 2000 scadenza 03.05.2018 |
| P | 5'000 | 15761 | O | Prestito Confederazione 6.75% emissione 2000 scadenza 11.07.2019, acquisto 20.07.2018 |
| P | 30'000 | 770 876 | AV | Prestito a BC, vedi allegato separato |
| P | 900 | 1251726 | A | 9% Azioni XYZ (DK) |

Abbreviazioni:

- P** Sostanza privata
- S** Sostanza aziendale
- U** Usufrutto
- E** Nuovo titolo da eredità
- CE** Capitali da indivisioni

Abbreviazioni:

- C** Conti correnti/risparmio
- A** Azioni
- O** Obbligazioni
- FI** Fondi d'investimento
- EF** Estratto fiscale dep. titoli
- AV** Altri valori e crediti



Internet www.estv.admin.ch
Listino dei titoli quotati

Ripor
980 981 Riporto da foglio co
990 991 Riporto da foglio c

Totale

Ripor
Dedurre la sostanza risp.
(dichiarati nelle

**Totale da riportare
nella dichiarazione d'impos**

* Indicare la propria quota parte, e le cifre corrispondenti, dei titoli e altri collocamenti di capitali relativi alle partecipazioni ad una comunione ereditaria, altra indivisione o comproprietà.

35% del Totale c

Si ricorda che i **totali** calcolati nell'Elenco dei titoli (**Modulo 2**) vanno riportati nella dichiarazione d'imposta principale (**Modulo 1**). Quindi:

-Il diritto al recupero dell'imposta preventiva va riportato in basso a pagina 1 del Modulo 1

-Il totale dei redditi dei titoli e dei capitali va riportato a pagina 2 (punto 4.1) del Modulo 1

-Il totale della sostanza dei titoli e dei capitali va riportato a pagina 4 (punto 29.1) del Modulo 1

Titoli esteri

Per i titoli esteri valgono di principio le medesime regole di tassazione applicate in relazione alla sostanza e al reddito da titoli svizzeri.

Il reddito determinante per l'imposizione dei titoli esteri è quello riferito al loro reddito lordo prima della deduzione dell'imposta alla fonte estera e delle commissioni. Il reddito lordo da dichiarare è quello convertito in franchi svizzeri. Per i titoli quotati in borsa fa stato il listino dei corsi (consultabile in www.ictax.admin.ch); per quelli non quotati occorre riferirsi al relativo documento bancario. I conteggi della banca sono da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Le imposte alla fonte trattenute all'estero possono essere oggetto di una domanda di rimborso nella misura in cui, tra lo stato estero interessato (quello nel quale sono stati investiti i capitali) e la Svizzera, esiste un accordo di doppia imposizione.

Le domande di rimborso sono da presentare, con la certificazione della competente autorità fiscale cantonale, nei termini stabiliti da ogni singolo stato. Sono, a questo riguardo, previsti appositi moduli da richiedere agli Uffici circondariali di tassazione.

Tutti i necessari moduli possono essere richiesti agli Uffici circondariali di tassazione.

Il **computo globale d'imposta** (CDI) può essere richiesto - presentando l'apposito modulo **DA-1** - in relazione a dividendi e interessi che provengono dalle seguenti nazioni (stato al 01.01.2021):

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Albania | Finlandia | Marocco | Sudafrica |
| Algeria | Francia | Messico | Svezia |
| Argentina | Georgia | Moldavia | Tagikistan |
| Armenia | Germania | Mongolia | Tailandia |
| Australia | Ghana | Montenegro | Taiwan (Cina) |
| Austria | Giamaica | Norvegia | Trinidad e Tobago |
| Azerbaijan | Giappone | Nuova Zelanda | Tunisia |
| Bangladesh | Grecia | Oman | Turchia |
| Belgio | India | Paesi Bassi | Turkmenistan |
| Bielorussia | Indonesia | Pakistan | Ucraina |
| Bulgaria | Iran | Perù | Ungheria |
| Canada | Islanda | Polonia | Uruguay |
| Cile | Israele | Portogallo | Uzbekistan |
| Cina | Italia | Qatar | Venezuela |
| Colombia | Kazakistan | Repubblica Ceca | Vietnam |
| Corea del Sud | Kirghizistan | Romania | Zambia |
| Costa d'Avorio | Kosovo | Russia | |
| Croazia | Lettonia | Serbia | |
| Danimarca | Liechtenstein | Singapore | |
| Ecuador | Lituania | Slovacchia | |
| Egitto | Lussemburgo | Slovenia | |
| Emirati Arabi Uniti | Macedonia | Spagna | |
| Estonia | Malaysia | Sri Lanka | |
| Filippine | Malta | Stati Uniti | |

Il totale del modulo **DA-1** (reddito e sostanza) è da riportare nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali nella parte destinata al foglio complementare DA-1. Il modulo DA-1 è poi da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Tutti i **redditi per i quali gli Stati contraenti sopra menzionati prevedono lo sgravio totale** sono invece da iscrivere direttamente nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali, colonna B, senza farli figurare nel modulo DA-1.

Per i redditi (dividendi/interessi) di **fonte americana** di regola vengono applicate le seguenti trattenute:

- **15 % d'imposta non recuperabile**, per la quale è possibile richiedere il computo globale d'imposta (CDI) tramite il modulo **DA-1**, secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi.

- **15 % di trattenuta supplementare USA**, la quale - se ritenuta - può essere recuperata compilando e allegando alla dichiarazione d'imposta il **Formulario R-US 164**, riportandone il totale nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali, nella parte destinata al foglio complementare USA.

Per i **diritti di licenza** provenienti dai seguenti Stati: Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bangladesh, Bielorussia, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, Filippine, Francia, Ghana, Giamaica, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Malaysia, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Tagikistan, Tailandia, Taiwan (Cina), Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam e Zambia occorre compilare il modulo **DA-3**. Il reddito lordo è da esporre direttamente nella dichiarazione d'imposta (alla cifra 6.1).

Disposizioni penali

Le disposizioni penali dell'ordinamento tributario cantonale e federale (LT e LIFD) comprendono le violazioni degli obblighi procedurali, la sottrazione, il tentativo di sottrazione d'imposta, la frode fiscale e i reati di partecipazione (istigazione, complicità e concorso) alla sottrazione.

*In caso di mancata presentazione della dichiarazione d'imposta si procede, previa diffida e oltre alla multa, ad una **tassazione d'ufficio**.*

Rendiamo in particolare attenti che:

- a) i contribuenti che **non presentano la dichiarazione d'imposta con i relativi allegati** entro il termine assegnato o quello prorogato sono, previa diffida, puniti con una **multa fino a 1'000.- franchi** (in casi gravi o di recidiva fino a **10'000.- franchi**). La medesima regola vale anche per l'ulteriore documentazione che dovesse essere chiesta dall'autorità fiscale;
- b) i contribuenti che intenzionalmente o per negligenza fanno in modo che **una tassazione sia incompleta** (per esempio elementi di reddito o sostanza in Svizzera o all'estero non dichiarati) commettono una **sottrazione d'imposta** (tentativo, se la tassazione non è ancora cresciuta in giudicato) e sono passibili di una **multa** che, di regola, equivale all'imposta sottratta, ma che in casi gravi può essere aumentata fino al **triplo** dell'imposta sottratta. In questi casi si procede pure al **ricupero delle imposte sottratte** (compresi i relativi interessi) negli ultimi **dieci anni**;
- c) i contribuenti che per commettere una sottrazione d'imposta fanno uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti (bilanci, conti economici, libri contabili, certificati di salario, e altre attestazioni di terzi) commettono una **frode fiscale**. La frode fiscale è un delitto fiscale che è punito con la **detenzione fino a tre anni** o con una **multa fino a 30'000 franchi**. Restano riservate le multe per sottrazione d'imposta e il ricupero delle imposte sottratte con i relativi interessi;
- d) chiunque, intenzionalmente, istiga o aiuta i contribuenti a commettere una sottrazione d'imposta oppure come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente ed è ritenuto **solidalmente responsabile** per il pagamento delle imposte sottratte. La **multa** prevista per i reati di partecipazione (istigazione, complicità e concorso) è di **10'000 franchi** al massimo (in casi gravi o di recidiva fino a **50'000 franchi**).

Autodenuncia

Dal 1. gennaio 2010 nel caso in cui il contribuente denunci spontaneamente per la prima volta elementi di reddito o di sostanza non precedentemente tassati, non sono applicate penalità (autodenuncia esente da pena) a condizione che:

- la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- il contribuente aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta e si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui sopra.

Se l'autodenuncia avviene nell'ambito della dichiarazione d'imposta gli elementi oggetto di questa denuncia devono essere chiaramente identificati nella dichiarazione d'imposta e nei relativi allegati (ad esempio aggiungendo, alla relativa cifra, l'osservazione: "autodenuncia finora non tassata") oppure in un allegato separato da inviare all'Ufficio di tassazione unitamente ai moduli della dichiarazione fiscale.

Imposta federale diretta

La dichiarazione d'imposta 2021 serve anche per la tassazione dell'imposta federale diretta 2021, tuttavia limitatamente all'imposta sul reddito poiché la sostanza non è oggetto di imposizione a livello federale.

Poiché nella dichiarazione d'imposta (in particolare per le deduzioni) si chiede al contribuente di esporre i dati unicamente in relazione all'imposta cantonale, gli adattamenti che si rendono necessari per le deduzioni e le altre particolarità dell'imposta federale diretta sono operati automaticamente a cura dell'autorità di tassazione.

Per permettere al contribuente di controllare la decisione di tassazione dell'imposta federale diretta la tabella a pagina 50 delle Istruzioni indica le deduzioni ammesse per l'imposta cantonale e per quella federale diretta. Essa permette pure di calcolare la prevedibile imposta federale diretta. Per questo calcolo il contribuente deve aggiungere, dal totale dei redditi (cifra 8 della dichiarazione d'imposta) l'importo di eventuali vincite e poi sottrarre le deduzioni ammesse federalmente. Dal reddito ottenuto con questo calcolo è possibile determinare l'imposta federale diretta utilizzando la tabella di calcolo a pagina 53 delle Istruzioni.

Il confronto tra le deduzioni ammesse per l'imposta cantonale e quelle per l'imposta federale diretta risulta dalla tabella di pagina 50 delle Istruzioni. Sulla base di questa tabella è possibile calcolare il prevedibile reddito imponibile complessivo che fa stato ai fini dell'imposta federale diretta.

Riscossione delle imposte

La riscossione dell'imposta cantonale e di quella federale diretta avviene a cura dell'Ufficio esazione e condoni. L'imposta comunale è invece riscossa direttamente dal Comune interessato. Nel sistema di tassazione annuale postnumerando le imposte per l'anno in corso possono essere calcolate solo provvisoriamente. Il calcolo definitivo dell'imposta è eseguito sulla base della dichiarazione d'imposta che è presentata all'inizio dell'anno successivo a quello oggetto di tassazione.

A partire dall'anno 2021 diventano definitive le imposte per l'anno 2021 (che si basano sulla dichiarazione d'imposta 2021) e sono emesse le richieste di acconto per le imposte 2022.

Imposta cantonale 2021

L'imposta cantonale 2021 è stata oggetto di una richiesta di acconto di regola calcolata sulla base dell'ultima notifica di tassazione.

Il Decreto esecutivo del 2 dicembre 2020 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2021 stabiliva, per le rate di acconto, le seguenti scadenze:

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| il 1° maggio 2021 | per la I° rata di acconto |
| il 1° luglio 2021 | per la II° rata di acconto |
| il 1° settembre 2021 | per la III° rata di acconto |

Con la IV° rata è chiesto il conguaglio dell'imposta dovuta conformemente alla tassazione. Essa scade alla data di intimazione del conteggio che sarà emesso a partire dal 2022 dopo la decisione di tassazione riferita alla dichiarazione d'imposta 2021.

*I nuovi contribuenti non ricevono le richieste di acconto. Chi volesse effettuare versamenti può rivolgersi all'**Ufficio esazione e condoni** a Bellinzona.*

*Eventuali richieste di rateazione o di dilazione dei termini di pagamento dell'imposta cantonale sono da rivolgere allo stesso **Ufficio esazione e condoni** a Bellinzona.*

Il mancato pagamento delle rate di acconto comporta l'addebito di un interesse di ritardo al tasso del 2.5%. Le eccedenze d'imposta sono rimborsate allo 0.10%, così come i pagamenti anticipati, anch'essi rimborsati allo 0.10%. Questi tassi di interesse sono validi per l'anno 2021.

Interessi di ritardo o rimborsativi fino ad un importo di Fr. 20.- non sono conteggiati.

*Per eventuali domande particolari nell'ambito della riscossione dell'imposta cantonale e di quella federale diretta il contribuente può rivolgersi all'**Ufficio esazione e condoni** a Bellinzona.*

*Eventuali richieste di rateazione o di dilazione dei termini di pagamento dell'imposta federale diretta sono da rivolgere allo stesso **Ufficio esazione e condoni** a Bellinzona.*

Per i **nuovi contribuenti** (quelli che compilano per la prima volta la dichiarazione d'imposta) non è stata tuttavia prevista un'emissione automatica delle richieste di acconto. Essi ricevono pertanto la polizza di versamento per l'intera imposta 2021 dopo la decisione di tassazione. Questa circostanza può causare loro la situazione di dover pagare, nel termine di 30 giorni, importi che (a seconda del reddito e della sostanza imponibili) potrebbero anche essere rilevanti. È d'altra parte la situazione che può presentarsi anche ai contribuenti che, pur avendo ricevuto le richieste di acconto, non provvedono al loro regolare pagamento.

Per prevenire queste situazioni - ed evitare al contribuente l'aggravio degli interessi di ritardo - si raccomanda di **pagare regolarmente le rate di acconto**. I nuovi contribuenti potranno invece indirizzare all'Ufficio esazione e condoni a Bellinzona una **richiesta di pagamento volontario** indicando, oltre ai loro dati personali, anche l'importo del reddito e della sostanza prevedibili nell'anno d'imposta in relazione al quale si intende effettuare il pagamento. A questi nuovi contribuenti l'Ufficio esazione e condoni farà pervenire le polizze di versamento per i pagamenti calcolati sui fattori da loro indicati.

Su tutti i pagamenti anticipati rispetto alle scadenze, compresi quelli liberi (o volontari), come pure sul rimborso delle somme d'imposta riscosse in eccedenza è riconosciuto un **interesse remunerativo** ai tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.

Se l'ammontare dell'imposta o delle singole rate di acconto non è invece pagato entro i 30 giorni successivi alla loro scadenza, è prelevato un **interesse di ritardo**.

Eventuali procedure di **reclamo o di ricorso non sospendono l'obbligo del pagamento dell'imposta o delle richieste di acconto**. Gli interessi di ritardo sono pertanto conteggiati anche in caso di reclamo o di ricorso contro la decisione di tassazione. Per evitare l'aggravio degli interessi di ritardo e l'accumularsi di eccessivi arretrati si consiglia quindi di pagare gli acconti richiesti anche in caso di reclamo o ricorso.

Le **eccedenze di imposta** (tenuto conto dei relativi interessi) sono rimborsate al contribuente previa compensazione con eventuali arretrati oppure computate sugli acconti o sull'imposta del periodo successivo, se già emessi. Il relativo conteggio è comunque trasmesso al contribuente interessato.

La restituzione delle eccedenze o il pagamento di eventuali interessi remunerativi avviene direttamente sul conto postale o bancario del contribuente (quando il conto è conosciuto) oppure tramite assegno postale previa deduzione delle spese. Gli importi che non eccedono i 200.- franchi sono direttamente accreditati sulla partita fiscale del contribuente. Nuove relazioni bancarie e postali o modifiche di quelle precedentemente comunicate devono essere segnalate, a cura del contribuente, all'Ufficio esazione e condoni.

Imposta federale diretta 2021

L'imposta federale diretta 2021 scade il 1° marzo 2022 conformemente alle disposizioni del Dipartimento federale delle finanze.

Il calcolo provvisorio dell'imposta federale diretta 2021 è emesso, a cura dell'Ufficio esazione e condoni, entro il mese di febbraio 2022. Il contribuente riceverà in seguito il calcolo definitivo, con la polizza per il versamento dell'eventuale conguaglio, dopo l'emissione della decisione di tassazione.

Anche in relazione all'imposta federale diretta è accordato un **interesse remunerativo**: nel 2021 dello 0% sui pagamenti anticipati (quindi nessun interesse), rispettivamente del 3% sul rimborso delle eccedenze d'imposta. È invece addebitato un **interesse di ritardo** (nel 2021 del 3%) sui versamenti che non rispettano la scadenza e il termine di pagamento.

Per il resto, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di pagamento dell'imposta (che, analogamente all'imposta cantonale, sussiste anche in caso di reclamo o ricorso contro la decisione di tassazione), fanno stato le regole e le raccomandazioni valide per l'imposta cantonale.

Imposta comunale 2021

L'imposta comunale 2021 (compresa quella personale e immobiliare) è prelevata dal Comune interessato. Nel nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando si tratta del Comune di domicilio del contribuente al 31 dicembre 2021 (o alla fine dell'assoggettamento) e del Comune di situazione di un elemento imponibile per appartenenza economica (stabilimento di impresa, immobile, ecc.).

L'imposta comunale è calcolata applicando il moltiplicatore all'**imposta cantonale base**. L'imposta è poi generalmente prelevata in rate di acconto. Il numero delle rate di acconto e la loro relativa scadenza è stabilita dal singolo Municipio interessato.

Per il resto, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di pagamento dell'imposta (che sussiste anche in caso di reclamo o ricorso contro la decisione di tassazione) e gli interessi, fanno stato le regole e le raccomandazioni valide per l'imposta cantonale.

Eventuali richieste di rateazione o di dilazione dei termini di pagamento dell'imposta comunale sono da rivolgere al Municipio del singolo Comune interessato.

La tabella nella pagina seguente mostra il confronto tra le deduzioni ammesse per l'imposta cantonale e per l'imposta federale diretta. Poiché, nella dichiarazione d'imposta, il contribuente deve esporre soltanto le deduzioni cantonali (ai fini dell'imposta federale diretta i necessari adeguamenti sono infatti eseguiti automaticamente dall'Ufficio di tassazione), questa tabella permette ai contribuenti, che lo volessero, di calcolare la loro presumibile imposta federale diretta.

Per questo calcolo occorre aggiungere, dal totale dei redditi (cifra 8 della dichiarazione d'imposta) l'importo di eventuali vincite e sottrarre le deduzioni valide per l'imposta federale diretta. Sulla base del reddito imponibile complessivo che ne risulta è poi possibile calcolare la presumibile imposta federale diretta applicando la tabella di pagina 53 delle Istruzioni.

La tabella permette inoltre al contribuente di meglio controllare la propria decisione di tassazione, in particolare quella riguardante l'imposta federale diretta.



Tabella di confronto delle deduzioni per l'imposta cantonale e per l'imposta federale diretta

| | Imposta cantonale 2021 | Imposta federale 2021 |
|---|---|---|
| 5.5 Sostanza immobiliare | | |
| Spese di gestione e manutenzione di immobili | 10-20% o effettive | 10-20% o effettive |
| 9 Spese professionali dei dipendenti | | |
| Spese trasporto: | effettive | effettive |
| uso mezzo pubblico | | |
| uso moto | fr.0.40/km | fr.0.40/km |
| uso auto | fr.0.60/km | fr.0.70/km |
| uso bicicletta, ciclomotore, motoleggera | max. 700 | max. 700 |
| Totale massimo spese mezzo pubblico e/o privato (solo IFD) | — | max. 3'000 |
| Doppia economia domestica: | | |
| 1 pasto = fr. 15/giorno | max. 3'200 | max. 3'200 |
| con mensa/contr. datore di lavoro: 1 pasto = fr. 7.50/giorno | max. 1'600 | max. 1'600 |
| lavori a turni | max. 3'200 | max. 3'200 |
| Rientro settimanale al domicilio: | | |
| alloggio | costo 1 camera | costo 1 camera |
| 2 pasti = fr. 30/giorno | max. 6'400 | max. 6'400 |
| con mensa/contr. datore di lavoro: 2 pasti = fr. 22.50/giorno | max. 4'800 | max. 4'800 |
| Altre spese professionali | | |
| in generale | 2'500 o effettive | 3% stip.netto min.2'000 max.4'000 |
| lavoro inferiore al 50% o per meno di 6 mesi all'anno | 1'250 o effettive | 3% stip.netto min.2'000 max.4'000 |
| Spese per attività accessoria dipendente | 800 o effettive | 20% stip.netto min.800 max.2'400 |
| 10 Contributi di legge | | |
| AVS/AI/IPG/AD | effettivi | effettivi |
| Assicurazione obbligatoria infortuni non professionali | effettivi | effettivi |
| Previdenza professionale (2° pilastro), compresi riscatti di anni di assicurazione (art. 79a LPP) | effettivi | effettivi |
| 11 Contributi alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) | | |
| Senza 2° pilastro | 20% max. 34'416 | 20% max. 34'416 |
| Con 2° pilastro | max. 6'883 | max. 6'883 |
| 12 Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio | | |
| Per coniugati | | |
| in generale | max. 10'500 | max. 3'500 |
| in assenza di contributi al 2° e 3° pilastro A | max. 14'800 | max. 5'250 |
| Per altri contribuenti | | |
| in generale | max. 5'200 | max. 1'700 |
| in assenza di contributi al 2° e 3° pilastro A | max. 7'400 | max. 2'550 |
| Per ogni figlio/persona bisognosa a carico | — | + max. 700 |
| 13 Spese titoli e interessi passivi | | |
| Spese di amministrazione dei titoli | effettive / 3 per mille | effettive |
| Interessi passivi privati | max. come reddito sostanza + fr.50'000 | max. come reddito sostanza + fr.50'000 |
| Interessi passivi aziendali | effettivi | effettivi |
| Deduzioni da comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà | quota parte oneri | quota parte oneri |
| 14 Alimenti, oneri permanenti e rendite vitalizie | | |
| Alimenti versati al coniuge divorziato o separato | effettivi | effettivi |
| Alimenti per i figli minorenni | effettivi | effettivi |
| Oneri permanenti | effettivi | effettivi |
| Rendite vitalizie pagate dal contribuente | 40% del pagato | 40% del pagato |
| 15 Altre deduzioni | | |
| Spese per disabilità | effettive a carico del contribuente | effettive a carico del contribuente |
| Versamenti a partiti politici | max. 10'100 | max. 10'100 |
| Spese di formazione e formazione continua professionali | max. 10'000 | max. 12'000 |
| Dal reddito dell'attività lucrativa dei coniugi | max. 7'700 | 50% minore dei redditi min. 8'100 max. 13'400 |
| Dal reddito dei coniugi | — | 2'600 |
| Sulle rendite vitalizie ricevute | 60% | 60% |
| 20 Deduzione cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni | max. 10'000 | max. 10'100 |
| 22 Deduzioni supplementari | | |
| Spese per malattia e infortunio | effettive, con franchigia del 5% del reddito netto intermedio | effettive, con franchigia del 5% del reddito netto intermedio |
| 24 Liberalità ad enti di pubblica utilità | max. 20% del reddito netto intermedio | max. 20% del reddito netto intermedio |
| 25 Deduzioni sociali, situazione al 31.12.2021 (o a fine assoggettamento) | | |
| Deduzione per ogni figlio a carico | 11'100 | 6'500 |
| Deduzione per ogni figlio agli studi | da 1'200 a 13'400 | — |
| Deduzione per ogni persona bisognosa a carico (per IC solo se residente in Svizzera) | da 5'700 a 11'100 | 6'500 |
| 27 Quota esente per beneficiari AVS-AI | vedi Istruzioni pag. 32 | — |

Tabella per il calcolo dell'imposta cantonale base sul reddito 2021

| Reddito imponibile ¹ | Personale sole imp. x 1 anno x 100.- | Coniugati ² imp. x 1 anno x 100.- | Reddito imponibile ¹ | Personale sole imp. x 1 anno x 100.- | Coniugati ² imp. x 1 anno x 100.- |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
| 12.000 | 19,60 | | 70.000 | 5.455,20 | 3.367,65 |
| 13.000 | 72,80 | | 71.000 | 5.573,15 | 3.470,50 |
| 14.000 | 126,00 | | 72.000 | 5.691,10 | 3.573,35 |
| 15.000 | 179,25 | | 73.000 | 5.809,05 | 3.676,20 |
| 16.000 | 232,45 | | 74.000 | 5.926,95 | 3.779,10 |
| 16.700 | 269,70 | | 75.000 | 6.044,95 | 3.881,95 |
| 17.000 | 287,85 | | 76.600 | 6.233,65 | 4.046,55 |
| 18.000 | 348,35 | | 77.000 | 6.280,80 | 4.091,65 |
| 19.000 | 408,85 | | 78.000 | 6.398,75 | 4.204,20 |
| 19.600 | 445,15 | | 79.000 | 6.516,65 | 4.316,90 |
| 20.000 | 469,35 | | 80.000 | 6.634,65 | 4.429,45 |
| 21.000 | 509,25 | | 81.000 | 6.752,55 | 4.542,10 |
| 22.000 | 549,15 | | 82.000 | 6.870,45 | 4.654,75 |
| 23.000 | 589,05 | | 83.000 | 6.988,45 | 4.767,35 |
| 23.800 | 620,95 | | 84.000 | 7.106,40 | 4.880,00 |
| 24.000 | 628,95 | | 85.000 | 7.224,30 | 4.992,55 |
| 25.000 | 668,85 | | 86.700 | 7.424,80 | 5.184,00 |
| 26.000 | 745,10 | | 87.000 | 7.460,15 | 5.222,60 |
| 27.000 | 821,35 | | 87.700 | 7.542,75 | 5.312,60 |
| 28.000 | 897,60 | | 88.000 | 7.580,75 | 5.351,20 |
| 28.900 | 966,25 | | 89.000 | 7.707,60 | 5.479,75 |
| 29.000 | 975,90 | | 90.000 | 7.834,40 | 5.608,35 |
| 30.000 | 1.072,10 | | 91.000 | 7.961,25 | 5.736,90 |
| 31.000 | 1.168,30 | | 92.000 | 8.088,00 | 5.865,55 |
| 31.800 | 1.245,25 | | 93.000 | 8.214,90 | 5.994,15 |
| 32.000 | 1.264,50 | | 94.000 | 8.341,65 | 6.122,70 |
| 33.000 | 1.360,70 | | 95.000 | 8.468,50 | 6.251,30 |
| 34.000 | 1.456,95 | | 96.000 | 8.595,25 | 6.379,85 |
| 35.000 | 1.553,15 | | 97.000 | 8.722,05 | 6.508,50 |
| 36.000 | 1.649,35 | | 98.000 | 8.848,90 | 6.637,05 |
| 37.000 | 1.745,55 | | 99.000 | 8.975,75 | 6.765,65 |
| 38.200 | 1.861,00 | | 100.000 | 9.102,50 | 6.894,20 |
| 39.000 | 1.945,45 | | 109.300 | 10.281,85 | 8.090,15 |
| 40.600 | 2.114,30 | | 110.000 | 10.375,00 | 8.180,15 |
| 41.000 | 2.156,50 | | 117.700 | 11.399,25 | 9.170,30 |
| 42.000 | 2.262,00 | | 120.000 | 11.705,15 | 9.451,80 |
| 43.000 | 2.367,55 | | 130.000 | 13.035,35 | 10.675,60 |
| 44.000 | 2.473,05 | | 135.300 | 13.740,40 | 11.324,20 |
| 45.000 | 2.578,60 | | 140.000 | 14.365,55 | 11.941,00 |
| 45.900 | 2.673,60 | | 150.000 | 15.695,70 | 13.253,55 |
| 46.000 | 2.684,15 | | 160.000 | 17.025,90 | 14.566,10 |
| 47.000 | 2.789,70 | | 170.000 | 18.356,10 | 15.878,50 |
| 48.000 | 2.895,20 | | 175.800 | 19.127,75 | 16.639,85 |
| 49.000 | 3.000,70 | | 180.000 | 19.686,40 | 17.228,35 |
| 50.500 | 3.159,00 | | 190.000 | 21.016,45 | 18.629,50 |
| 51.000 | 3.214,90 | | 200.000 | 22.346,80 | 20.030,60 |
| 52.000 | 3.326,60 | | 218.600 | 24.820,95 | 22.636,55 |
| 53.000 | 3.438,40 | | 291.600 | 35.243,95 | 33.253,65 |
| 54.000 | 3.550,05 | | 300.000 | 36.443,10 | 34.505,10 |
| 55.800 | 3.751,20 | | 365.300 | 45.766,80 | 44.233,45 |
| 56.000 | 3.775,20 | | 400.000 | 50.998,00 | 49.403,20 |
| 57.000 | 3.895,20 | | 500.000 | 66.074,00 | 64.301,00 |
| 58.100 | 4.027,20 | | 600.000 | 81.150,00 | 79.198,80 |
| 59.000 | 4.135,20 | | 700.000 | 96.226,20 | 94.096,80 |
| 60.000 | 4.255,20 | | 730.700 | 100.854,85 | 98.670,75 |
| 61.000 | 4.375,25 | | 800.000 | 111.302,40 | 109.118,40 |
| 62.000 | 4.495,20 | | 900.000 | 126.378,00 | 124.194,60 |
| 63.000 | 4.615,20 | | 1.000.000 | 141.454,00 | 139.270,00 |
| 64.000 | 4.735,25 | | | | |
| 65.000 | 4.855,20 | | | | |
| 66.000 | 4.975,20 | | | | |
| 67.000 | 5.095,20 | | | | |
| 68.000 | 5.215,20 | | | | |
| 69.000 | 5.335,20 | | | | |

Per calcolare l'imposta comunale applicare il moltiplicatore all'imposta cantonale base.

COEFFICIENTE D'IMPOSTA CANTONALE:

Dal 2020 il coefficiente d'imposta cantonale è ridotto al 97% (in precedenza 100%). Ciò significa che l'imposta effettivamente dovuta dal contribuente è data dalla somma dell'imposta cantonale base sul reddito (vd. tabella sopra) e di quella sulla sostanza (vd. tabella a pag. 52) cui viene applicata una percentuale pari al 97%.

per i calcolatori www.ti.ch/fisco

¹ Le frazioni inferiori a 100.- Fr di reddito non sono computate.

² La tariffa dei coniugati vale anche per le famiglie monoparentali.

Tabella per il calcolo dell'imposta cantonale base sulla sostanza 2021

| Sostanza imponibile ¹ | imp. x 1 anno | x 1'000.- | Sostanza imponibile ¹ | imp. x 1 anno | x 1'000.- |
|----------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| 200.000 | 200,00 | 2,00 | 840.000 | 1.830,00 | 3,00 |
| 210.000 | 220,00 | | 850.000 | 1.860,00 | |
| 220.000 | 240,00 | | 860.000 | 1.890,00 | |
| 230.000 | 260,00 | | 870.000 | 1.920,00 | |
| 240.000 | 280,00 | | 880.000 | 1.950,00 | |
| 250.000 | 300,00 | | 890.000 | 1.980,00 | |
| 260.000 | 320,00 | | 900.000 | 2.010,00 | |
| 270.000 | 340,00 | | 910.000 | 2.040,00 | |
| 280.000 | 360,00 | | 920.000 | 2.070,00 | |
| 290.000 | 385,00 | | 930.000 | 2.100,00 | |
| 300.000 | 410,00 | 940.000 | 2.130,00 | | |
| 310.000 | 435,00 | 950.000 | 2.160,00 | | |
| 320.000 | 460,00 | 960.000 | 2.190,00 | | |
| 330.000 | 485,00 | 970.000 | 2.220,00 | | |
| 340.000 | 510,00 | 980.000 | 2.250,00 | | |
| 350.000 | 535,00 | 990.000 | 2.280,00 | | |
| 360.000 | 560,00 | 1.000.000 | 2.310,00 | | |
| 370.000 | 585,00 | 1.100.000 | 2.610,00 | | |
| 380.000 | 610,00 | 1.200.000 | 2.910,00 | | |
| 390.000 | 635,00 | 1.300.000 | 3.210,00 | | |
| 400.000 | 660,00 | 1.380.000 | 3.450,00 | | |
| 410.000 | 685,00 | 1.400.000 | 3.500,00 | | |
| 420.000 | 710,00 | 1.500.000 | 3.750,00 | | |
| 430.000 | 735,00 | 1.600.000 | 4.000,00 | | |
| 440.000 | 760,00 | 1.700.000 | 4.250,00 | | |
| 450.000 | 785,00 | 1.800.000 | 4.500,00 | | |
| 460.000 | 810,00 | 1.900.000 | 4.750,00 | | |
| 470.000 | 835,00 | 2.000.000 | 5.000,00 | | |
| 480.000 | 860,00 | 2.100.000 | 5.250,00 | | |
| 490.000 | 885,00 | 2.200.000 | 5.500,00 | | |
| 500.000 | 910,00 | 2.300.000 | 5.750,00 | | |
| 510.000 | 935,00 | 2.400.000 | 6.000,00 | | |
| 520.000 | 960,00 | 2.500.000 | 6.250,00 | | |
| 530.000 | 985,00 | 2.600.000 | 6.500,00 | | |
| 540.000 | 1.010,00 | 2.700.000 | 6.750,00 | | |
| 550.000 | 1.035,00 | 2.800.000 | 7.000,00 | | |
| 560.000 | 1.060,00 | 2.900.000 | 7.250,00 | | |
| 570.000 | 1.085,00 | 3.000.000 | 7.500,00 | | |
| 580.000 | 1.110,00 | 3.100.000 | 7.750,00 | | |
| 590.000 | 1.135,00 | 3.200.000 | 8.000,00 | | |
| 600.000 | 1.160,00 | 3.300.000 | 8.250,00 | | |
| 610.000 | 1.185,00 | 3.400.000 | 8.500,00 | | |
| 620.000 | 1.210,00 | 3.500.000 | 8.750,00 | | |
| 630.000 | 1.235,00 | 3.600.000 | 9.000,00 | | |
| 640.000 | 1.260,00 | 3.700.000 | 9.250,00 | | |
| 650.000 | 1.285,00 | 3.800.000 | 9.500,00 | | |
| 660.000 | 1.310,00 | 3.900.000 | 9.750,00 | | |
| 670.000 | 1.335,00 | 4.000.000 | 10.000,00 | | |
| 680.000 | 1.360,00 | 4.100.000 | 10.250,00 | | |
| 690.000 | 1.385,00 | 4.200.000 | 10.500,00 | | |
| 700.000 | 1.410,00 | 4.300.000 | 10.750,00 | | |
| 710.000 | 1.440,00 | 4.400.000 | 11.000,00 | | |
| 720.000 | 1.470,00 | 4.500.000 | 11.250,00 | | |
| 730.000 | 1.500,00 | 4.600.000 | 11.500,00 | | |
| 740.000 | 1.530,00 | 4.700.000 | 11.750,00 | | |
| 750.000 | 1.560,00 | 4.800.000 | 12.000,00 | | |
| 760.000 | 1.590,00 | 4.900.000 | 12.250,00 | | |
| 770.000 | 1.620,00 | 5.000.000 | 12.500,00 | | |
| 780.000 | 1.650,00 | | | | |
| 790.000 | 1.680,00 | | | | |
| 800.000 | 1.710,00 | | | | |
| 810.000 | 1.740,00 | | | | |
| 820.000 | 1.770,00 | | | | |
| 830.000 | 1.800,00 | | | | |

Per calcolare l'imposta comunale applicare il moltiplicatore all'imposta cantonale base.

Per la sostanza superiore a 5'000'000.- di franchi, l'imposta è di Fr. 12'500.- + 2,5 % dell'importo eccedente fr. 5'000'000.-.

¹ Le frazioni inferiori a 1'000.- Fr. di sostanza non sono computate.

Tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta 2021

| Reddito imponibile ¹ | Contribuenti che vivono soli | | Coniugati e famiglie monoparentali | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | Imposta per 1 anno ² | per 100 fr. di reddito in più | Imposta per 1 anno | per 100 fr. di reddito in più |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 17.800 | 25,41 | | | |
| 18.000 | 26,95 | | | |
| 19.000 | 34,65 | | | |
| 20.000 | 42,35 | | | |
| 21.000 | 50,05 | | | |
| 22.000 | 57,75 | | | |
| 23.000 | 65,45 | | | |
| 24.000 | 73,15 | | | |
| 25.000 | 80,85 | 0,77 | | |
| 26.000 | 88,55 | | | |
| 27.000 | 96,25 | | | |
| 28.000 | 103,95 | | | |
| 28.200 | 105,49 | | | |
| 29.000 | 111,65 | | | |
| 30.800 | 125,51 | | 25,00 | |
| 31.000 | 127,05 | | 27,00 | |
| 31.600 | 131,65 | | 33,00 | |
| 31.700 | 132,53 | | 34,00 | |
| 32.000 | 135,17 | | 37,00 | |
| 33.000 | 143,97 | | 47,00 | |
| 34.000 | 152,77 | | 57,00 | |
| 35.000 | 161,57 | | 67,00 | |
| 36.000 | 170,37 | 0,88 | 77,00 | |
| 37.000 | 179,17 | | 87,00 | |
| 38.000 | 187,97 | | 97,00 | |
| 39.000 | 196,77 | | 107,00 | |
| 40.000 | 205,57 | | 117,00 | 1,00 |
| 41.400 | 217,90 | | 131,00 | |
| 41.500 | 220,54 | | 132,00 | |
| 42.000 | 233,74 | | 137,00 | |
| 43.000 | 260,14 | | 147,00 | |
| 44.000 | 286,54 | | 157,00 | |
| 45.000 | 312,94 | | 167,00 | |
| 46.000 | 339,34 | | 177,00 | |
| 47.000 | 365,74 | | 187,00 | |
| 48.000 | 392,14 | 2,64 | 197,00 | |
| 49.000 | 418,54 | | 207,00 | |
| 50.000 | 444,94 | | 217,00 | |
| 50.900 | 468,70 | | 226,00 | |
| 51.000 | 471,34 | | 228,00 | |
| 53.000 | 524,14 | | 268,00 | |
| 54.000 | 550,54 | | 288,00 | |
| 54.500 | 563,74 | | 298,00 | |
| 55.200 | 582,20 | | 312,00 | 2,00 |
| 55.300 | 585,17 | | 314,00 | |
| 56.000 | 605,95 | | 328,00 | |
| 57.000 | 635,66 | | 348,00 | |
| 58.400 | 677,24 | | 376,00 | |
| 58.500 | 680,21 | 2,97 | 379,00 | |
| 60.000 | 724,76 | | 424,00 | |
| 65.000 | 873,26 | | 574,00 | |
| 70.000 | 1.021,76 | | 724,00 | 3,00 |
| 72.500 | 1.096,00 | | 799,00 | |
| 72.600 | 1.101,94 | | 802,00 | |
| 73.000 | 1.125,70 | | 814,00 | |
| 75.300 | 1.262,32 | 5,94 | 883,00 | |
| 75.400 | 1.268,26 | | 887,00 | |
| 78.100 | 1.428,60 | | 995,00 | 4,00 |

| Reddito imponibile ¹ | Contribuenti che vivono soli | | Coniugati e famiglie monoparentali | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | Imposta per 1 anno ² | per 100 fr. di reddito in più | Imposta per 1 anno | per 100 fr. di reddito in più |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 78.200 | 1.435,20 | | 999,00 | |
| 79.000 | 1.488,00 | | 1.031,00 | |
| 80.000 | 1.554,00 | | 1.071,00 | 4,00 |
| 90.300 | 2.233,80 | | 1.483,00 | |
| 90.400 | 2.240,40 | | 1.488,00 | |
| 92.500 | 2.379,00 | 6,60 | 1.593,00 | 5,00 |
| 95.000 | 2.544,00 | | 1.718,00 | |
| 103.400 | 3.098,40 | | 2.138,00 | |
| 103.500 | 3.105,00 | | 2.144,00 | |
| 103.600 | 3.111,60 | | 2.150,00 | |
| 103.700 | 3.120,40 | | 2.156,00 | |
| 104.000 | 3.146,80 | | 2.174,00 | 6,00 |
| 105.000 | 3.234,80 | | 2.234,00 | |
| 114.700 | 4.088,40 | | 2.816,00 | |
| 114.800 | 4.097,20 | | 2.823,00 | |
| 117.500 | 4.334,80 | | 3.012,00 | 7,00 |
| 120.000 | 4.554,80 | 8,80 | 3.187,00 | |
| 124.200 | 4.924,40 | | 3.481,00 | |
| 124.300 | 4.933,20 | | 3.489,00 | |
| 125.000 | 4.994,80 | | 3.545,00 | 8,00 |
| 131.700 | 5.584,40 | | 4.081,00 | |
| 131.800 | 5.593,20 | | 4.090,00 | |
| 134.600 | 5.839,60 | | 4.342,00 | 9,00 |
| 134.700 | 5.850,60 | | 4.351,00 | |
| 137.300 | 6.136,60 | | 4.585,00 | |
| 137.400 | 6.147,60 | | 4.595,00 | 10,00 |
| 141.200 | 6.565,60 | | 4.975,00 | |
| 141.300 | 6.576,60 | | 4.986,00 | 11,00 |
| 143.100 | 6.774,60 | | 5.184,00 | |
| 143.200 | 6.785,60 | 11,00 | 5.196,00 | |
| 143.500 | 6.818,60 | | 5.232,00 | 12,00 |
| 145.000 | 6.983,60 | | 5.412,00 | |
| 145.100 | 6.994,60 | | 5.425,00 | |
| 150.000 | 7.533,60 | | 6.062,00 | |
| 160.000 | 8.633,60 | | 7.362,00 | |
| 170.000 | 9.733,60 | | 8.662,00 | |
| 176.000 | 10.393,60 | | 9.442,00 | |
| 176.100 | 10.406,80 | | 9.455,00 | |
| 180.000 | 10.921,60 | | 9.962,00 | |
| 190.000 | 12.241,60 | | 11.262,00 | |
| 200.000 | 13.561,60 | | 12.562,00 | 13,00 |
| 250.000 | 20.161,60 | | 19.062,00 | |
| 300.000 | 26.761,60 | 13,20 | 25.562,00 | |
| 350.000 | 33.361,60 | | 32.062,00 | |
| 400.000 | 39.961,60 | | 38.562,00 | |
| 500.000 | 53.161,60 | | 51.562,00 | |
| 600.000 | 66.361,60 | | 64.562,00 | |
| 700.000 | 79.561,60 | | 77.562,00 | |
| 755.200 | 86.848,00 | | 84.738,00 | |
| 755.300 | 86.859,50 | | 84.751,00 | |
| 800.000 | 92.000,00 | | 90.562,00 | |
| 850.000 | 97.750,00 | 11,50 | 97.062,00 | |
| 895.800 | 103.017,00 | | 103.016,00 | |
| 895.900 | 103.028,50 | | 103.028,50 | 11,50 |

L'imposta annua sui redditi imponibili superiori ammonta all'11,5%

¹ Le frazioni inferiori a 100.- Fr. non sono computate.

² Se del caso, l'imposta annua è arrotondata ai 5 cts. inferiori.

Per ogni figlio o persona bisognosa a carico si deve successivamente dedurre 251.- franchi dal dovuto d'imposta federale diretta.

Visitate www.ti.ch/fisco



NEL SITO INTERNET DELLA DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

POSSONO ESSERE CONSULTATI O SCARICATI:



- Le Istruzioni alla compilazione della dichiarazione d'imposta 2021
- La dichiarazione d'imposta 2021 in tedesco
- I calcolatori d'imposta
- I moltiplicatori di imposta comunali
- La legislazione fiscale federale e cantonale
- Le circolari federali e cantonali pubblicate
- Le sentenze in materia fiscale pubblicate nella Rivista ticinese di diritto
- I moduli fiscali da allegare alla dichiarazione d'imposta
- Promemoria (N1 e N2/2007)



PUÒ INOLTRE ESSERE SCARICATO:

- Il programma per la compilazione elettronica della dichiarazione d'imposta

www.ti.ch/etax



Dipartimento
delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
